

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 12 maggio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2026, n. 72.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, in materia di coordinamento della finanza pubblica. (26G00087)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2026, n. 73.

Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. (26G00086). Pag. 2

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgofranco d'Ivrea e nomina del commissario straordinario. (26A02249)..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2026.


Scioglimento del consiglio comunale di Caspoggio. (26A02250)..... Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Romano Canavese e nomina del commissario straordinario. (26A02251)..... Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2026.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (26A02252). Pag. 16



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2026.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione autonoma Valle d'Aosta. (26A02253) *Pag.* 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 23 gennaio 2026.

Attuazione dell'articolo 7 del decreto 16 dicembre 2022, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli» – Limitazione del rilascio di autorizzazioni di nuovo impianto nell'areale del Franciacorta DOCG per l'annualità 2026. (26A02299). *Pag.* 27

DECRETO 26 marzo 2026.

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine all'attivazione dell'intervento «Vendemmia verde» – Campagna 2025/2026. (26A02300)..... *Pag.* 28

DECRETO 28 aprile 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Aglianico del Vulture a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Aglianico del Vulture Superiore» ed alla DOC «Aglianico del Vulture». (26A02254) *Pag.* 29

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 6 febbraio 2026.

Revisione della classe di laurea magistrale infermieristica e istituzione dei profili infermieri specialistici. (26A02397)..... *Pag.* 30

DECRETO 20 febbraio 2026.

Revisione della classe di laurea infermieristica. (26A02398) *Pag.* 56

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 16 aprile 2026.

Modifiche all'articolo 33, comma 1, dell'allegato 25 al codice delle comunicazioni elettroniche. (26A02292) *Pag.* 58

DECRETO 17 aprile 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Princes società cooperativa a r.l.», in Offanengo e nomina del commissario liquidatore. (26A02205) *Pag.* 59

DECRETO 17 aprile 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orizzonti società cooperativa sociale - Onlus», in Guidizzolo e nomina del commissario liquidatore. (26A02206)..... *Pag.* 60

DECRETO 20 aprile 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Clematis società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Martinsicuro e nomina del commissario liquidatore. (26A02207)..... *Pag.* 61

DECRETO 23 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.I.T.I. società cooperativa in liquidazione», in Caviglioglio. (26A02204) *Pag.* 62

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 30 aprile 2026.


Giubileo 2025 - Intervento ID 234 «Rifacimento stazioni ferroviarie Roma-Lido» – Stralcio «Realizzazione deposito officina e binari di parcheggio rotabili presso la stazione di Lido Centro» (CUP C81J19000030001) – Deroga alle Norme tecniche di attuazione (art. 95) del vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale in materia di indice di edificabilità nell'ambito dei nodi di scambio. (Ordinanza n. 24/2026). (26A02293)... *Pag.* 63

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 13 aprile 2026.

Inserimento del medicinale Belinostat nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule T periferico (PTCL) recidivato/refrattario. (Determina n. 491/2026). (26A02377) *Pag.* 69



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clodronato disodico e lidocaina cloridrato monoidrato, «Clodronato Disodico Teva». (26A02208) . Pag. 71

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin» (26A02215) Pag. 71

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore». (26A02216)..... Pag. 72

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ornibel». (26A02217) Pag. 72

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilla». (26A02218) Pag. 73

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ornibel». (26A02219) Pag. 74

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ciprofloxacina, «Basemar». (26A02255)..... Pag. 74

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di flunisolide, «Asmaflu». (26A02256)..... Pag. 75

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vardenafil, «Vardenafil Aristo Pharma». (26A02257) Pag. 75

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe e simvastatina, «Amisitela». (26A02258) Pag. 75


Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «Trova Norme Farmaco». (26A02341)..... Pag. 76

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Comunicato relativo all'adozione del progetto di variante relativo alle mappe di pericolosità del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021-2027 del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. (26A02259)..... Pag. 77

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (26A02260) Pag. 77





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2026, n. 72.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 86, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, in materia di coordinamento della finanza pubblica»;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 19 ottobre 2024;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 marzo 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154

1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 è aggiunto il seguente: «Articolo 4-ter (Misure di concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2027 al 2033 e disposizioni inerenti alla nuova governance economica europea). — 1. In attuazione dell'accordo sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione il 19 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) e dall'articolo 4-bis, comma 3, il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo annuo di 432,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, fermo restando il versamento al bilancio dello Stato di 92 milioni di euro annui, ai sensi dell'articolo 4, comma 8.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello

Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.

3. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare il contributo di cui al punto 1 per un periodo di tempo limitato, nella misura massima del 10 per cento dei contributi tempo per tempo vigenti, per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere aumentato, per un periodo di tempo limitato, di una percentuale ulteriore rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione.

4. Le facoltà di cui al comma 3 possono essere esercitate fino a che il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione non superi la media dei rapporti tra i contributi e le entrate correnti delle altre Autonomie speciali. Ai fini del calcolo del rapporto di cui al periodo precedente si tiene conto delle entrate di titolo primo e secondo accertate in conto competenza risultanti dagli ultimi rendiconti disponibili.

5. È confermato il credito della Regione di cui all'articolo 1, comma 151, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Lo stesso può essere compensato annualmente con il contributo alla finanza pubblica.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, in attuazione della nuova governance economica europea ed in spirito di leale collaborazione, la Regione accantona un importo pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 96 milioni di euro per l'anno 2029, determinato considerando anche gli enti locali situati sul suo territorio. A tal fine, la Regione, per conto del sistema integrato, si impegna a iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi di cui al periodo precedente. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non è possibile disporre impegni. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione in aggiunta a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Nel caso di mancato accantonamento del fondo di cui ai periodi precedenti e/o mancato rispetto, da parte della Regione, dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel



corso dell'esercizio), nell'esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o preconsuntivo della Regione relativi all'esercizio precedente l'accantonamento è incrementato del 10 per cento.

7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 2, gli obblighi previsti dal presente articolo per le annualità di riferimento contribuiscono all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, assolvono integralmente al dovere di solidarietà nazionale di cui all'articolo 3 e sostituiscono le misure di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato, comunque denominate, previste da intese o disposizioni di legge.»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1 febbraio 1963.

— Il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 2019.

— Il decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 86 recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, in materia di coordinamento della finanza pubblica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2022.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 si vedano le note alle premesse.

26G00087

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026, n. 73.

Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, concernente «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c);


Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, in particolare, la Missione M1-Riforma della Pubblica Amministrazione - M1C1-63;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 26, comma 13;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» e, in particolare, l'articolo 7-quinquies;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera e.5);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2025;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 30 luglio 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1308/2025 del 21 novembre 2025, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 novembre 2025;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;

Sulla proposta dei Ministri della cultura e del turismo;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera A. 27 dell'allegato A sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi.»;

b) alla lettera B. 26 dell'allegato B sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva.»;

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIULI, *Ministro della cultura*

GARNERO SANTANCHÉ, *Ministro del turismo*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 637

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 214 del 12 settembre 1998:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;



c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti³⁶ per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante: «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2017.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1990.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1994:

«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti).

— 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-bis)

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) Lettera abrogata

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministro del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;


l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richiama di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera g), è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata.

1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1-quinquies. La facoltà di cui al comma 1-quater è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.



1-*sexies*. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinqües* si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*ter*.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi eletti, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure consequenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis* La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2004.

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», è pubblicato *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:

«Art. 10 (*Semplificazioni e altre misure in materia di edilizia*).

— 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

“1-*ter*. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera b), primo periodo, le parole “e non comportino modifiche delle destinazioni di uso” sono sostituite dalle seguenti: “e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico” e, dopo il secondo



periodo, è aggiunto il seguente: “Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

2) alla lettera *d*), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”;

2-bis) alla lettera *e*), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”;

c) all’articolo 6, comma 1, la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

“*e-bis*) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”;

d) all’articolo 9-bis:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.”;

e) all’articolo 10, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: “*c*) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;

f) all’articolo 14:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

2) al comma 3, le parole “nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d’uso” sono sostituite dalle seguenti: “nonché le destinazioni d’uso ammissibili”;

g) all’articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), le parole “, in deroga o con cambio di destinazione d’uso” sono sostituite dalle seguenti: “o in deroga”;

h) all’articolo 17, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

“4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.”;

i) all’articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie invasive e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.”;

l) all’articolo 22, comma 1, lettera *a*), dopo le parole “parti strutturali dell’edificio”, sono inserite le seguenti “o i prospetti”;

m) all’articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis.”;

m-bis) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l’articolo 23-ter è aggiunto il seguente:

“Art. 23-quater (*Usi temporanei*). — 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.


2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola:

a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;

b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;

c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;



d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.

5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.

8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale”;

n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

o) all'articolo 34, il comma 2-ter è abrogato;

p) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

“Art. 34-bis (Tolleranze costruttive). — 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.»;

p-bis) all'articolo 94:

1) al comma 1, la parola: “scritta” è soppressa;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta”;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie in via di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti”;

4) al comma 3, le parole: “, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2,” sono soppresse;

p-ter) all'articolo 94-bis, comma 3, la parola: “scritta” è soppressa;

p-quater) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis”.

2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;

b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestra apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.


3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.”;

b) l'articolo 8 è abrogato.

4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di



cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prospicienti a siti archeologici o ad altri beni di eccezionale valore storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "titolo edilizio" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni."

7. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovano" sono sostituite dalle seguenti: "alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,";

b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

"a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) può essere concessa nella misura di:

1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei soci;

2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;

3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci;

a-quater) l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter,";

c) il comma 2-quater è abrogato.

7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.

2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."

7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2023 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del



20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»

— Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 18 febbraio 2021, n. L 57/17.

— Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2022.

«Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili). — 1. Ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. L'individuazione dei regimi amministrativi delle attività è effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando la disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell'individuazione di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;

b) tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica amministrazione in fase di controllo;

c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea o quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;

d) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere a), b) e c), in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;

e) estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;

f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;

g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea;

h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa;

i) ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi dimezzandone la durata, salva la possibilità di individuare, d'intesa con le amministrazioni competenti, quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa sia compreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;

l) introdurre misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti;

m) armonizzare, attraverso l'adozione di moduli unificati e standardizzati da approvare mediante accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni o delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, anche relative alle attività commerciali;

n) promuovere lo sviluppo della concorrenza nell'esercizio della libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali e professionali nonché gli enti rappresentativi del sistema camerale, previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.

5. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico;

c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;

d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea.

6. I decreti legislativi di cui al comma 4 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.



7. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 4, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5 e della procedura di cui al comma 7.

10. La Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente articolo e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

11. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

12. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

13. Entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.»

— Si riporta il testo dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143:

«Art. 7-*quinquies* (Irrelevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 dicembre 2026, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti

di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.

6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 dicembre 2026, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 20 ottobre 2001:


«Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). — 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti



dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricevitori e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.»

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli allegati A e B del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, come modificato dal presente decreto:

«Allegato A (di cui all'art. 2, comma 1) Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica

A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;

A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonomie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.3. interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;

A.4. interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;

A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;



A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;

A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;

A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;

A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;

A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;

A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;

A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;

A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;

A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;

A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;

A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;

A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;

A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;

A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;

A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;

A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti *collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto munite di autorizza-*



zione paesaggistica inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;

A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;

A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;

A.30. demolizioni e rimissioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;

A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.»

«Allegato B (di cui all'art. 3, comma 1) Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato

B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultima lavorazione è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;

B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;

B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;

B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;

B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;

B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti

la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;

B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato A, o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;

B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicurino adeguata permeabilità del suolo;

B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;

B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;

B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;

B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;

B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;

B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;

B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;

B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;

B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;

B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;



B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;

B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;

B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;

B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale *interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva;*

B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;

B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;

B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;

B.30. realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;

B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e podereale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;

B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arbo-

rea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;

B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;

B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;

B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;

B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;

B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;

B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;

B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;

B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.»

26G00086

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgofranco d'Ivrea e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Borgofranco d'Ivrea (Torino);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno; la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgofranco d'Ivrea (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Matteo Ravera è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Borgofranco d'Ivrea (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 16 marzo 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Torino, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 17 marzo 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgofranco d'Ivrea (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Matteo Ravera, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Torino.

Roma, 11 aprile 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A02249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Caspoggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Caspoggio (Sondrio);

Considerato altresì che, in data 31 marzo 2026, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Caspoggio (Sondrio) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caspoggio (Sondrio) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Arif Negrini.

Il citato amministratore, in data 31 marzo 2026, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caspoggio (Sondrio).

Roma, 13 aprile 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A02250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Romano Canavese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Romano Canavese (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Romano Canavese (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Farina è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Romano Canavese (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto del succedersi delle dimissioni dei consiglieri comunali presentate in tempi diversi, il consiglio comunale si è ridotto a quattro consiglieri oltre al sindaco, determinando l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del *quorum* legale, ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del Commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 16 marzo 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Romano Canavese (Torino) ed alla nomina del Commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Farina, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Torino.

Roma, 11 aprile 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A02251

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2026.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», e in particolare gli articoli 19 e 20, che disciplinano gli obblighi, in capo alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, relativi ai servizi aggiuntivi a quelli in concessione e dispongono che tali servizi siano regolati mediante apposite convenzioni fra la stessa società concessionaria e la competente amministrazione dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e, in particolare, l'art. 2 che prevede «In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;



Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato», che conferma le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 118 del 23 maggio 2017, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale è concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico relativo al quinquennio 2023-2028 stipulato ai sensi dell'art. 59 del sopracitato testo unico tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., e in particolare, l'art. 9, comma 4, in base al quale «la Rai, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, è tenuta a garantire (...) la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi (...) in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della medesima legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 315, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria», di seguito denominato «Fondo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2025, adottato di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2025 al numero 1984 con cui, ai sensi dell'art. 1, com-

ma 4, della sopra citata legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse del Fondo per l'esercizio finanziario 2025 sono state ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle imprese e del made in Italy, per gli interventi di rispettiva competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge 26 ottobre 2016, n. 198, emanato in data 31 luglio 2025, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2025 al numero 2397, con cui sono state ripartite per l'anno 2025 le risorse destinate alle diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che, con il citato decreto in data 31 luglio 2025 sono state stanziato, tra l'altro, le risorse necessarie alla copertura degli oneri relativi ai previsti rinnovi annuali — con decorrenza dal 30 ottobre 2025 al 29 ottobre 2026 - delle convenzioni stipulate il 28 ottobre 2021 per i servizi per la tutela delle minoranze linguistiche, aggiuntivi a quelli in concessione, ai sensi dell'art. 19, punto c), della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'art. 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

Considerato che, successivamente all'adozione del citato decreto in data 31 luglio 2025, con nota in data 9 ottobre 2025, la RAI - Radiotelevisione italiana, in previsione della scadenza al 29 ottobre 2025 delle convenzioni in essere con la Presidenza del Consiglio dei ministri per i servizi per la tutela delle minoranze linguistiche, aggiuntivi a quelli in concessione, ha rappresentato al Dipartimento l'impatto inflattivo registrato negli ultimi dieci anni, con effetti negativi sull'intera struttura dei costi e ha chiesto di voler valutare un incremento del contributo economico tale da mitigare, almeno parzialmente, gli effetti dell'aumento dei costi, anche al fine di continuare a gestire al meglio la produzione delle ore di programmazione televisive e radiofoniche previste, senza incidere sulla qualità del prodotto;

Ritenuto ragionevole e doveroso, anche alla luce del principio di conservazione dell'equilibrio negoziale delle prestazioni tra le parti, rideterminare il corrispettivo delle convenzioni stipulate con la RAI per i servizi speciali aggiuntivi rispetto a quelli in concessione, con particolare riferimento ai servizi finalizzati alla tutela delle minoranze linguistiche;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla stipula di nuovi atti convenzionali sulla base dei corrispettivi rideterminati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 198 del 2016, emanato in data 15 ottobre 2025, in corso di registrazione, con cui si è provveduto a integrare le risorse stanziato con il citato decreto in data 31 luglio 2025, al fine di assicurare la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla stipula delle nuove convenzioni con la RAI - Radiotelevisione italiana;

Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri generati dalla convenzione in oggetto sono a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria»;



Vista la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per il periodo di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2025, per un importo di euro 1.200.000,00 comprensivo di IVA;

Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze e il Sen. Adolfo Urso è stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in data 25 novembre 2022, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alberto Barachini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata in data 29 ottobre 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2026

*p. il Presidente
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
con delega in materia
di informazione ed editoria*
BARACHINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

*Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1281*

ALLEGATO

CONVENZIONE

per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Luigi Fiorentino, nella sua qualità di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,

E

Rai Com S.p.a., società con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF e/o Partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito anche «RAI»), con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, c.f. e P.IVA n. 06382641006) di seguito anche «Rai Com», nella persona del dott. Giuseppe Santo, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante,

di seguito denominate anche «Parti».

Premesso che Rai Com agisce in qualità di mandataria esclusiva senza rappresentanza della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero



dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo (di seguito «convenzione»);

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20, che dispongono che la RAI è tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e che tali servizi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive con le competenti amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 30, comma 2 che attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria la competenza in materia di stipula di convenzioni con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare il punto 131 dell'allegato, che dispone che «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni»;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» ed in particolare l'art. 2 che prevede «In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», ed in particolare l'art. 12 che prevede quanto segue «Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza e che le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria»;

Visto il nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo Unico», emanato con decreto legislativo in data 8 novembre 2021, n. 208, che ha confermato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'art. 6 del sopracitato testo unico che specifica che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 63 del testo unico che prevede che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 30 aprile 2027, alla RAI;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017 su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico relativo al quinquennio 2023-2028 stipulato ai sensi dell'art. 59 del sopracitato testo unico tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., e in particolare, l'art. 9, comma 4, in base al quale «la Rai ... è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la convenzione stipulata in data 28 ottobre 2021, tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per la durata di un anno solare a decorrere dalla data del 30 ottobre 2021;

Considerato che, la citata convenzione, originariamente in scadenza il 29 ottobre 2022, è stata successivamente rinnovata più volte e, da ultimo, per un anno decorrente dal 30 ottobre 2024 al 29 ottobre 2025;

Vista la nota acquisita con prot. DIE n. 5527-A-09/10/2025 con la quale la RAI ha rappresentato un incremento degli oneri connessi alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive, determinato dall'intervenuto aumento del costo della vita e dal generale andamento dell'inflazione e, pertanto, ha richiesto un adeguamento del corrispettivo economico volto a mitigare almeno parzialmente gli effetti dell'incremento dei relativi oneri;

Considerata l'opportunità di stipulare una nuova convenzione al fine di adeguare gli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive all'incremento dell'inflazione anche alla luce del principio di conservazione dell'equilibrio negoziale delle prestazioni tra le parti;

Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela della lingua friulana, minoranza linguistica presente nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito «Regione»), secondo quanto indicato nel successivo art. 2, per un periodo di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2025.

Articolo 2

Produzione e diffusione delle attività radiotelevisive

1. Rai Com, per conto di Rai, si impegna alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana nella Regione, nella misura di:

A. centocinquanta ore di trasmissioni radiofoniche;

B. quaranta ore di trasmissioni televisive realizzate direttamente e/o indirettamente da Rai o acquisite da soggetti terzi.

2. Le trasmissioni dovranno essere relative ai generi di attualità, servizio, cultura e/o intrattenimento. La programmazione proposta dovrà essere equilibrata, variata ed accessibile al territorio regionale nel suo complesso, al fine di garantire la diversità culturale e linguistica e di rispondere alle esigenze culturali e sociali della popolazione di lingua friulana.

3. Rai Com, per conto di Rai, si impegna inoltre a rendere progressivamente fruibile sui siti web di Rai la programmazione (in tutto o in parte) di cui al comma 1; a tal fine si impegna a riferire periodicamente al comitato di cui al successivo articolo 4 sugli sviluppi progressivi dell'attività svolta.

Articolo 3

Varianti

1. Fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 7 e 8, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione televisive e radiofoniche devono essere preventivamente concordate tra le parti che dovranno comunque motivare tale variazione.

Articolo 4

Comitato di indirizzo e monitoraggio

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, con decreto del Sottosegretario delegato all'informazione e all'editoria, sarà istituito un comitato di indirizzo e monitoraggio che, ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva della RAI, avrà il compito di:

a) monitorare l'attività di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi, nonché monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attività og-



getto della presente convenzione, anche in relazione agli obiettivi preventivati. Il comitato potrà altresì formulare suggerimenti in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana proponendo anche variazioni purché motivate;

b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente convenzione nel corso della durata della stessa; a tale scopo, Rai Com fornirà al comitato un'ampia informativa scritta, recante, tra l'altro, le ore trasmesse, nonché le relazioni relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento.

2. Il comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio ed è composto da due rappresentanti del Dipartimento stesso, un rappresentante della Regione e tre rappresentanti del Gruppo RAI.

3. Ai membri del comitato di indirizzo e monitoraggio non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

4. Delle decisioni assunte dal comitato a seguito di ciascuna riunione, dovrà essere data evidenza documentale attraverso la redazione di apposito verbale.

Articolo 5

Impianti e diffusione

1. I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti, mediante apparati la cui manutenzione è a carico del Gruppo RAI.

Articolo 6

Modalità di esecuzione

1. Rai Com predispose lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana che verranno trasmesse per la durata di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2025, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio entro quarantacinque giorni dalla stipula della presente convenzione. Nel caso di successivi rinnovi lo schema è predisposto tenuto conto delle risultanze del comitato di cui all'art. 4, ed è inviato entro quarantacinque giorni dalla formalizzazione del rinnovo.

2. La Presidenza del Consiglio, tenuto conto anche delle risultanze del comitato di cui al precedente art. 4, entro trenta giorni dalla data di ricezione del suddetto schema di massima, comunicherà a Rai Com le eventuali osservazioni che quest'ultima valuterà nell'ambito della propria autonomia editoriale e produttiva.

3. Entro e non oltre trenta giorni dal termine del periodo di decorrenza della convenzione, Rai Com inoltrerà alla Presidenza del Consiglio una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra produzioni originali, programmi d'acquisto e repliche nonché eventuali dati riguardanti l'ascolto e il gradimento, ove disponibili.

Articolo 7

Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio si impegna a versare a Rai Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana di cui all'art. 2, un importo pari a euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), comprensivo di IVA per il periodo di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2025.

2. Il pagamento dell'importo è effettuato — in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessità della documentazione e della procedura prevista per il pagamento — entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata riferita all'intero periodo oggetto della presente convenzione, emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio.

3. La fattura non potrà essere emessa da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformità delle prestazioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo e, comunque, solo in presenza di tutta la

documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni, corredata dalla relazione di cui al precedente art. 6.3, sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri.

4. Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo, il competente ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) fa pervenire alla Presidenza del Consiglio la dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione al periodo di vigenza della convenzione medesima.

5. La fattura è presentata da Rai Com in forma elettronica e soddisfa i requisiti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8

Detrazioni

1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuto a cause di forza maggiore, di caso fortuito e/o a causa di esigenze indifferibili, la fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo previsto all'art. 7, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 2 della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:

euro 2.500 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua friulana;

euro 10.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua friulana.

2. Tali detrazioni non esonerano Rai Com da eventuale responsabilità verso i terzi. Resta inteso che qualora il mancato o parziale espletamento dei servizi di cui all'art. 2 sia determinato da giustificate esigenze di palinsesto o esigenze indifferibili, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Rai Com, ma soltanto una riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 7.

3. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio, previa notifica, può disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Articolo 9

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

2. In particolare, Rai Com utilizza, a tal fine, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a.

3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Rai Com si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Rai Com, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, così come previsto dal succitato articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

5. Le parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

6. La presente convenzione si intenderà risolta, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti.



7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, Rai Com si impegna altresì ad emettere le fatture di cui al precedente art. 7 della presente convenzione nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale».

Articolo 10

Responsabile gestione della convenzione/comunicazioni

1. Anche ai fini della normativa anticorruzione, ciascuna delle parti designa il responsabile della gestione della convenzione, ossia il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito nella presente convenzione e le prestazioni effettivamente rese. Per Rai Com è designata l'avv. Federica Tanzilli. Per la Presidenza del Consiglio, il responsabile della gestione della convenzione è individuato nel RUP della convenzione stessa.

2. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via posta elettronica certificata, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta certificata:

a Rai Com:

PEC: raicom@postacertificata.rai.it

alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'informazione e l'editoria:

PEC: archivio.die@mailbox.governo.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione. I suddetti indirizzi devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla presente convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.

Articolo 11

Foro competente

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovesse sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 12

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia radiotelevisiva e, in particolare, al testo unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Articolo 13

Spese

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico di Rai Com.

Articolo 14

Durata

1. La presente convenzione ha durata di un anno solare a decorrere dalla data del 30 ottobre 2025.

2. Le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo o proroga della stessa, alle medesime condizioni e modalità, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi con le modalità di cui al precedente articolo 10.2.

Articolo 15

Esecutività

1. Ai sensi del citato punto 131 dell'allegato alla legge n. 286/2006, la presente convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

2. La presente convenzione è immediatamente esecutiva per Rai Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Articolo 16

Privacy/Trattamento dati

1. Le parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi all'attività oggetto della presente convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 («GDPR») e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

2. Ciascuna delle parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; l'informativa di Rai Com è altresì consultabile al seguente *link*: <https://www.raicom.rai.it/privacy-policy/>. Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attività per la conclusione del presente accordo) potranno essere oggetto di trattamento — anche con strumenti elettronici — esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.


3. Ciascuna delle parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

4. Ciascuna parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e ss. del GDPR).

Articolo 17

Anticorruzione

1. Le parti si impegnano espressamente a rispettare i principi etici generali di onestà, imparzialità, trasparenza, lealtà e buona fede, di cui ciascuna ai propri atti vigenti, a rispettare in particolare, le disposizioni contenute nel «Piano triennale per la prevenzione della corruzione della PCM» e quanto previsto dal codice etico RAI, dal modello di organizzazione, gestione e controllo di Rai Com e dal PTPC adottato ai sensi della legge n. 190/2012, disponibili sul sito di Rai Com al seguente *link*: <https://www.raicom.rai.it/statuto-e-normative>. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le parti si impegnano inoltre a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente convenzione.



Articolo 18

Legge regolatrice e clausole finali

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

2. Le parti riconoscono che la convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 29 ottobre 2025

p. la Presidenza del Consiglio
FIORENTINO

p. Rai Com S.p.a.
SANTO

26A02252

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 25 marzo 2026.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione autonoma Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», e in particolare gli articoli 19 e 20, che disciplinano gli obblighi, in capo alla società concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo, relativi ai servizi aggiuntivi a quelli in concessione e dispongono che tali servizi siano regolati mediante apposite convenzioni fra la stessa società concessionaria e la competente amministrazione dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e, in particolare, l'art. 2 che prevede «In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato», che conferma le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 maggio 2017 - Serie generale - n. 118 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale è concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico relativo al quinquennio 2023-2028 stipulato ai sensi dell'art. 59 del sopracitato testo unico tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., e in particolare, l'art. 9, comma 4, in base al quale «la Rai, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, è tenuta a garantire (...) la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi (...) in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta»;

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;



Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della medesima legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 315, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria», di seguito denominato «Fondo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2025, adottato di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2025 al numero 1984 con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della sopra citata legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse del Fondo per l'esercizio finanziario 2025 sono state ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle imprese e del made in Italy, per gli interventi di rispettiva competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge 26 ottobre 2016, n. 198, emanato in data 31 luglio 2025, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2025 al numero 2397, con cui sono state ripartite per l'anno 2025 le risorse destinate alle diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che, con il citato decreto in data 31 luglio 2025 sono state stanziato, tra l'altro, le risorse necessarie alla copertura degli oneri relativi ai previsti rinnovi annuali - con decorrenza dal 30 ottobre 2025 al 29 ottobre 2026 - delle convenzioni stipulate il 28 ottobre 2021 per i servizi per la tutela delle minoranze linguistiche, aggiuntivi a quelli in concessione, ai sensi dell'art. 19, punto c), della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'art. 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

Considerato che, successivamente all'adozione del citato decreto in data 31 luglio 2025, con nota in data 9 ottobre 2025, la RAI - Radiotelevisione italiana, in previsione della scadenza al 29 ottobre 2025 delle convenzioni in essere con la Presidenza del Consiglio dei ministri per i servizi per la tutela delle minoranze linguistiche, aggiuntivi a quelli in concessione, ha rappresentato al Dipartimento l'impatto inflattivo registrato negli ultimi dieci anni, con effetti negativi sull'intera struttura dei costi e ha chiesto di voler valutare un incremento del contributo economico tale da mitigare, almeno parzialmente, gli effetti dell'aumento dei costi, anche al fine di continuare a gestire al meglio la produzione delle ore di programmazione televisive e radiofoniche previste, senza incidere sulla qualità del prodotto;

Ritenuto ragionevole e doveroso, anche alla luce del principio di conservazione dell'equilibrio negoziale delle prestazioni tra le parti, rideterminare il corrispettivo delle convenzioni stipulate con la RAI - Radiotelevisione italiana per i servizi speciali aggiuntivi rispetto a quelli in concessione, con particolare riferimento ai servizi finalizzati alla tutela delle minoranze linguistiche;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla stipula di nuovi atti convenzionali sulla base dei corrispettivi rideterminati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge 26 ottobre 2016, n. 198 del 2016, emanato in data 15 ottobre

2025, in corso di registrazione, con cui si è provveduto a integrare le risorse stanziato con il citato decreto in data 31 luglio 2025, al fine di assicurare la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla stipula delle nuove convenzioni con la RAI - Radiotelevisione italiana;

Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri generati dalla convenzione in oggetto sono a valere sul «Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria»;

Vista la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione autonoma Valle d'Aosta, per il periodo di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2025, per un importo di euro 2.400.000,00 comprensivo di IVA;

Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale l'On. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze e il Sen. Adolfo Urso è stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in data 25 novembre 2022, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alberto Barachini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata in data 29 ottobre 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione autonoma Valle d'Aosta.



Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2026

*p. il Presidente
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
con delega in materia
di informazione ed editoria*
BARACHINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1282

ALLEGATO

CONVENZIONE

per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione autonoma Valle d'Aosta

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Luigi Fiorentino, nella sua qualità di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,

E

Rai Com S.p.a., società con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF e/o partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (di seguito anche «Rai»), con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, c.f. e partita IVA n. 06382641006) di seguito anche «Rai Com», nella persona del dott. Giuseppe Santo, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante,

di seguito denominate anche «Parti».

Premesso che Rai Com agisce in qualità di mandataria esclusiva senza rappresentanza della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici

e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo (di seguito «Convenzione»);

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20, che dispongono che la Rai è tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e che tali servizi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive con le competenti amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 30, comma 2, che attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria la competenza in materia di stipula di convenzioni con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare il punto 131 dell'allegato, che dispone che «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni»;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», ed in particolare l'art. 2 che prevede «In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», ed in particolare l'art. 12 che prevede quanto segue «Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza e che le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria»;

Visto il nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo unico», emanato con decreto legislativo in data 8 novembre 2021, n. 208, che ha confermato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'art. 6 del sopracitato testo unico che specifica che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 63 del testo unico che prevede che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 30 aprile 2027, alla Rai;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017 su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha concesso alla Rai l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto il contratto nazionale di servizio pubblico relativo al quinquennio 2023-2028 stipulato ai sensi dell'art. 59 del sopracitato testo unico tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., e in particolare, l'art. 9, comma 4, in base al quale «la Rai ... è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi in lingua francese nella Regione autonoma Valle d'Aosta»;



Vista la convenzione stipulata in data 28 ottobre 2021, tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione autonoma Valle d'Aosta, per la durata di un anno solare a decorrere dalla data del 30 ottobre 2021;

Considerato che, la citata convenzione, originariamente in scadenza il 29 ottobre 2022, è stata successivamente rinnovata più volte e, da ultimo, per un anno decorrente dal 30 ottobre 2024 al 29 ottobre 2025;

Vista la nota acquisita con prot. DIE n. 5527-A-09/10/2025 con cui la Rai ha rappresentato un incremento degli oneri connessi alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive determinato dall'intervenuto aumento del costo della vita e dal generale andamento dell'inflazione e, pertanto, ha richiesto un adeguamento del corrispettivo economico volto a mitigare almeno parzialmente gli effetti dell'incremento dei relativi oneri;

Considerata l'opportunità di stipulare una nuova convenzione al fine di adeguare gli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive all'incremento dell'inflazione anche alla luce del principio di conservazione dell'equilibrio negoziale delle prestazioni tra le parti;

Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMesso
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Oggetto della convenzione

1. La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela della lingua francese, minoranza linguistica presente nella Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito «Regione»), secondo quanto indicato nel successivo art. 2, per un periodo di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2025.

Art. 2.

Produzione e diffusione delle attività radiotelevisive

1. Rai Com, per conto di Rai, si impegna alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese nella regione, nella misura di:

A. centodieci ore di trasmissioni radiofoniche;

B. settantotto ore di trasmissioni televisive realizzate direttamente e/o indirettamente da Rai o acquisite da soggetti terzi.

2. Le trasmissioni dovranno essere relative ai generi di attualità, servizio, cultura e/o intrattenimento. La programmazione proposta dovrà essere equilibrata, variata ed accessibile al territorio regionale nel suo complesso, al fine di garantire la diversità culturale e linguistica e di rispondere alle esigenze culturali e sociali della popolazione di lingua francese.

3. Rai Com, per conto di Rai, si impegna inoltre a rendere progressivamente fruibile sui siti web di Rai la programmazione (in tutto o in parte) di cui al comma 1; a tal fine si impegna a riferire periodicamente al comitato di cui al successivo art. 4 sugli sviluppi progressivi dell'attività svolta.

Art. 3.

Varianti

1. Fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 7 e 8, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione televisive e radiofoniche devono essere preventivamente concordate tra le parti che dovranno comunque motivare tale variazione.

Art. 4.

Comitato di indirizzo e monitoraggio

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, con decreto del Sottosegretario delegato all'informazione e all'editoria, sarà istituito un comitato di indirizzo e monitoraggio che, ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva della Rai, avrà il compito di:

a) monitorare l'attività di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi,

nonché monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, anche in relazione agli obiettivi preventivati. Il comitato potrà altresì formulare suggerimenti in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese, proponendo anche variazioni purché motivate;

b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente convenzione nel corso della durata della stessa; a tale scopo, Rai Com fornirà al comitato un'ampia informativa scritta, recante, tra l'altro, le ore trasmesse, nonché le relazioni relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento.

2. Il comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio ed è composto da due rappresentanti del Dipartimento stesso, un rappresentante della regione e tre rappresentanti del Gruppo Rai.

3. Ai membri del comitato di indirizzo e monitoraggio non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

4. Delle decisioni assunte dal comitato a seguito di ciascuna riunione, dovrà essere data evidenza documentale attraverso la redazione di apposito verbale.

Art. 5.

Impianti e diffusione

1. I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti, mediante apparati la cui manutenzione è a carico del Gruppo Rai.

Art. 6.

Modalità di esecuzione

1. Rai Com predispose lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese che verranno trasmesse per la durata di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2025, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio entro quarantacinque giorni dalla stipula della presente convenzione. Nel caso di successivi rinnovi lo schema è predisposto tenuto conto delle risultanze del comitato di cui all'art. 4, ed è inviato entro quarantacinque giorni dalla formalizzazione del rinnovo.

2. La Presidenza del Consiglio, tenuto conto anche delle risultanze del comitato di cui al precedente art. 4, entro trenta giorni dalla data di ricezione del suddetto schema di massima, comunicherà a Rai Com le eventuali osservazioni che quest'ultima valuterà nell'ambito della propria autonomia editoriale e produttiva.

3. Entro e non oltre trenta giorni dal termine del periodo di decorrenza della convenzione, Rai Com inoltrerà alla Presidenza del Consiglio una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra produzioni originali, programmi d'acquisto e repliche nonché eventuali dati riguardanti l'ascolto e il gradimento, ove disponibili.

Art. 7.

Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio si impegna a versare a Rai Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese di cui all'art. 2, un importo pari a euro 2.400.000,00 (duemilioni quattrocentomila/00), comprensivo di IVA per il periodo di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2025.

2. Il pagamento dell'importo è effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, e in considerazione della complessità della documentazione e della procedura prevista per il pagamento - entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata riferita all'intero periodo oggetto della presente convenzione, emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio.

3. La fattura non potrà essere emessa da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformità delle prestazioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni, corredata dalla relazione di cui al precedente art. 6.3, sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri.



4. Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo, il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) fa pervenire alla Presidenza del Consiglio la dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione al periodo di vigenza della convenzione medesima.

5. La fattura è presentata da Rai Com in forma elettronica e soddisfa i requisiti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 8.

Detrazioni

1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuto a cause di forza maggiore, di caso fortuito e/o a causa di esigenze indifferibili, la fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo previsto all'art. 7, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 2 della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:

euro 2.500 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua francese;

euro 10.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua francese.

2. Tali detrazioni non esonerano Rai Com da eventuale responsabilità verso i terzi. Resta inteso che qualora il mancato o parziale espletamento dei servizi di cui all'art. 2 sia determinato da giustificate esigenze di palinsesto o esigenze indifferibili, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Rai Com, ma soltanto una riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 7.

3. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio, previa notifica, può disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 9.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

2. In particolare, Rai Com utilizza, a tal fine, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a.

3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Rai Com si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Rai Com, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, così come previsto dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

5. Le parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

6. La presente convenzione si intenderà risolta, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti.

7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, Rai Com si impegna altresì ad emettere le fatture di cui al precedente art. 7 della presente convenzione nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale».

Art. 10.

Responsabile gestione della convenzione/comunicazioni

1. Anche ai fini della normativa anticorruzione, ciascuna delle parti designa il responsabile della gestione della convenzione, ossia il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito nella presente convenzione e le prestazioni effettivamente rese. Per Rai Com è designata l'avv. Federica Tanzilli. Per la Presidenza del Consiglio, il responsabile della gestione della convenzione è individuato nel RUP della convenzione stessa.

2. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via posta elettronica certificata, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta certificata:

a Rai Com:

PEC: raicom@postacertificata.rai.it

alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'informazione e l'editoria:

PEC: archivio.die@mailbox.governo.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione. I succitati indirizzi devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla presente convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 11.

Foro competente

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 12.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia radiotelevisiva e, in particolare, al testo unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 13.

Spese

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico di Rai Com.

Art. 14.

Durata

1. La presente convenzione ha durata di un anno solare a decorrere dalla data del 30 ottobre 2025.

2. Le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo o proroga della stessa, alle medesime condizioni e modalità, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi con le modalità di cui al precedente art. 10.2.

Art. 15.

Esecutività

1. Ai sensi del citato punto 131 dell'allegato alla legge n. 286/2006, la presente convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

2. La presente convenzione è immediatamente esecutiva per Rai Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.



Art. 16.

Privacy/Trattamento dati

1. Le parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi all'attività oggetto della presente convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 («GDPR») e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

2. Ciascuna delle parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; l'informativa di Rai Com è altresì consultabile al seguente *link*: <https://www.raicom.rai.it/privacy-policy/> Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna Parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attività per la conclusione del presente accordo) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.

3. Ciascuna delle parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

4. Ciascuna parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e seguenti del GDPR).

Art. 17.

Anticorruzione

1. Le parti si impegnano espressamente a rispettare i principi etici generali di onestà, imparzialità, trasparenza, lealtà e buona fede, di cui ciascuna ai propri atti vigenti, a rispettare in particolare, le disposizioni contenute nel «Piano triennale per la prevenzione della corruzione della PCM» e quanto previsto dal codice etico Rai, dal modello di organizzazione, gestione e controllo di Rai Com e dal PTPC adottato ai sensi della legge n. 190/2012, disponibili sul sito di Rai Com al seguente *link*: <https://www.raicom.rai.it/statuto-e-normative> Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le parti si impegnano inoltre a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente convenzione.

Art. 18.

Legge regolatrice e clausole finali

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Le parti riconoscono che la convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 29 ottobre 2025

p. la Presidenza del Consiglio
FIORENTINO

P. Rai Com S.p.a.
SANTO

26A02253

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 gennaio 2026.

Attuazione dell'articolo 7 del decreto 16 dicembre 2022, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli» – Limitazione del rilascio di autorizzazioni di nuovo impianto nell'areale del Franciacorta DOCG per l'annualità 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante «Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certi-

ficazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera *b*) e comma 3, del decreto ministeriale 19 dicembre 2022, il quale prevedono, rispettivamente, che: «Entro il 1° febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è fissata l'eventuale applicazione di limitazioni al rilascio di autorizzazioni per specifiche aree» e «Ai fini del comma 1, lettera *b*), le regioni trasmettono al Ministero una comunicazione di limitazione del rilascio di autorizzazioni in un'area specifica del proprio territorio, corredata da una relazione tecnico-economica che giustifichi tale richiesta, sulla base delle motivazioni di cui al comma 2, entro il 15 gennaio di ogni anno.»;



Vista la comunicazione della Regione Lombardia (prot. n. 5887 dell'8 gennaio 2026) contenente la richiesta, da parte del Consorzio per la tutela del Franciacorta, di limitazione del rilascio di autorizzazioni di nuovo impianto nell'areale del Franciacorta DOCG per l'annualità 2026;

Ritenuta idonea la relazione tecnico-economica corredata dalla richiesta del Consorzio per la tutela del Franciacorta;

Ritenuto opportuno procedere alla limitazione del rilascio di autorizzazioni di nuovo impianto nell'areale del Franciacorta DOCG per l'annualità 2026;

Vista la comunicazione prot. n. 33172 del 23 gennaio 2026 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'acquisizione dell'intesa;

Decreta:

Art. 1.

*Limitazione rilascio
autorizzazioni 2026 - Franciacorta DOCG*

1. Nell'ambito del procedimento di rilascio di autorizzazioni di nuovo impianto per l'annualità 2026 non vengono rilasciate autorizzazioni di nuovo impianto nell'areale del Franciacorta DOCG.

Il presente provvedimento entra in vigore alla data della pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 23 gennaio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 400

26A02299

DECRETO 26 marzo 2026.

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine all'attivazione dell'intervento «Vendemmia verde» – Campagna 2025/2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2 dicembre 2021, n. 2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il decreto dipartimentale 13 dicembre 2024, n. 659723 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026.»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185108, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento «Vendemmia verde» e, in particolare, l'articolo 8 che dispone l'istituzione del Comitato incaricato di individuare i criteri per consentire alle regioni la determinazione dell'aiuto;

Visto il decreto direttoriale 17 ottobre 2025, n. 556786, con il quale sono stati nominati i componenti del predetto Comitato;

Visto il decreto direttoriale 5 febbraio 2026, n. 55622, recante «Criteri per la determinazione del sostegno di cui all'articolo 59, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115 – Intervento «Vendemmia Verde»»;

Vista la nota n. 36858 del 20 marzo 2026, recante indicazioni in merito ai costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli in riferimento all'intervento «Vendemmia verde»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 7 marzo 2024 al n. 336, recante il conferimento dell'incarico di Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea al dott. Damiano Li Vecchi;

Considerata la richiesta presentata dalla Regione Siciliana di attivare, per la campagna 2025/2026, l'intervento della «Vendemmia verde»;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale 30 marzo 2023, l'attivazione dell'intervento «Vendemmia verde» viene disposta con decreto direttoriale;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione intervento «Vendemmia verde»

1. È attivato, per la campagna 2025/2026, l'intervento della «Vendemmia verde», nei limiti delle disponibilità finanziarie delle regioni e province autonome, attribuite nell'ambito del Piano strategico della PAC di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste dal decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185108, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è, altresì, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 26 marzo 2026

Il direttore generale: LI VECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 519

26A02300



DECRETO 28 aprile 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Aglianico del Vulture a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Aglianico del Vulture Superiore» ed alla DOC «Aglianico del Vulture».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei

nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;


Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro



Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 1242, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 8 febbraio 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela Aglianico del Vulture ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Aglianico del Vulture Superiore» ed alla DOC «Aglianico del Vulture»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Aglianico del Vulture, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio di tutela Aglianico del Vulture richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Aglianico del Vulture Superiore» e per la DOC «Aglianico del Vulture»;

Considerato che il Consorzio di tutela Aglianico del Vulture ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per DOCG

«Aglianico del Vulture Superiore» e per la DOC «Aglianico del Vulture». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 374/2026 del 26 febbraio 2026 (prot. Masaf n. 0095191/2026) dall'organismo delegato, Rina Agrifood S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Aglianico del Vulture a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOCG «Aglianico del Vulture Superiore» e per la DOC «Aglianico del Vulture»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 1242 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio di tutela Aglianico del Vulture, con sede legale in Rionero in Vulture (PZ), Piazza XX Settembre, c/o Palazzo Giustino Fortunato, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, con riferimento alla DOCG «Aglianico del Vulture Superiore» ed alla DOC «Aglianico del Vulture».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 1242 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A02254


MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 febbraio 2026.

Revisione della classe di laurea magistrale infermieristica e istituzione dei profili infermieristici specialistici.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, come da ultimo modificato dal richiamato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, al quale sono attribuite le «funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica»;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visti gli articoli 2, commi 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 6 e 7, nonché l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 6, commi 6 e 7;

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei» e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante «Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative dichiarazioni, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari»;

Vista la dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio europeo dell'Alta formazione sino alla Conferenza ministeriale di Roma del 19 novembre 2020 e di Tirana del 29 e 30 maggio 2024, tra cui gli *standard* e linee guida europei per l'assicurazione della qualità;

Visto, in particolare, il comunicato della Conferenza dei Ministri europei responsabili dell'Istruzione superiore a Bergen, nel maggio 2005, circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

Viste le Linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 aprile 2004, n. 9, relativo all'Anagrafe degli studenti ed al diploma *supplement* così come integrato dal decreto direttoriale 5 marzo 2019, n. 389;

Vista la direttiva dell'Unione europea 2005/36/CE e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, recepita con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrica/o;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021 n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari, nonché la valutazione e l'autovalutazione degli stessi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 6, comma 3;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o.»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 23 maggio 2022, n. 77 «Regolamento recante la definizione di modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2009, n. 270) recante «Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, n. 802, così come modificato dal decreto ministeriale del 28 luglio 2023, n. 995;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 4 luglio 2024, n. 931, recante «Definizione criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi (CFU) extracurricolari - Attuazione art. 18 DL Pnrr *quater*»;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della predetta legge n. 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

Viste le conclusioni del Tavolo tecnico su infermieristica, istituito con decreto del segretario generale MUR n. 168 del 16 febbraio 2023, composto da rappresentanti del Ministero della salute, Ministero dell'università e della ricerca, FNOPI, CUN, ANVUR e Conferenza permanente delle lauree delle professioni infermieristiche e del Tavolo tecnico su ostetricia, istituito con decreto del segretario generale n. 2002 del 25 novembre 2020, composto da rappresentanti del Ministero della salute,



Ministero dell'università e della ricerca, FNOPI, CUN e Conferenza permanente delle lauree delle professioni ostetriche, le cui proposte richiedono la definizione di percorsi magistrali distinti per ciascun indirizzo specialistico;

Vista la richiesta formulata dal Ministero dell'università e della ricerca in data 4 ottobre 2023, prot. n. 17438, al Consiglio universitario nazionale (CUN), ai fini di una proposta di revisione delle classi delle professioni sanitarie, con priorità riguardo al percorso formativo per l'accesso alle professioni infermieristiche;

Viste le proposte formulate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) nell'adunanza del 18 dicembre 2024;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca del 27 febbraio 2025 prot. n. 4560, a mezzo della quale sono trasmesse al Ministero della salute le proposte formulate dal CUN per la revisione delle classi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie e l'attivazione di nuove figure professionali specialistiche;

Vista la successiva nota del Ministero dell'università e della ricerca del 28 aprile 2025 prot. n. 8843, trasmessa al Ministero della salute, a mezzo della quale, ai fini di una piena formalizzazione delle intese tra i due dicasteri in ordine alla proposta di revisione delle classi di laurea e laurea magistrali relativamente alle professioni sanitarie, viene sostituita la precedente nota MUR prot. n. 4560 del 27 febbraio 2025 per quanto attiene al contenuto del paragrafo «a) Obiettivi culturali della classe LM/SNT1 B - Scienze infermieristiche specialistiche»;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 30 luglio 2025, in ordine alle proposte formulate dal CUN, «limitatamente alla proposta di revisione della classe di laurea magistrale LM/SNT1 (A - Scienze infermieristiche e ostetriche e B - Scienze infermieristiche specialistiche), come da nota MUR 4560 del 27 febbraio 2025 e successiva nota MUR 8843 del 28 aprile 2025 che integra e sostituisce la precedente nota MUR prot. n. 4560 del 27 febbraio 2025 per quanto attiene al contenuto del paragrafo «a) Obiettivi culturali della classe LM/SNT1 B - Scienze infermieristiche specialistiche»»;

Considerata l'esigenza di prevedere un aggiornamento dell'attuale laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche con una distinzione dei due profili, infermieristico e ostetrico, e lo sviluppo per entrambi i profili di competenze avanzate rispetto ai profili di cui al decreto ministeriale n. 739/1994 e decreto ministeriale n. 740/1994 e per quanto concerne la sezione B - Scienze infermieristiche specialistiche, di prevedere l'istituzione di tre nuovi percorsi formativi specialistici relativi all'infermiere specialista nelle cure primarie e infermieristica di famiglia e di comunità, all'infermiere specialista nelle cure neonatali e pediatriche e all'infermiere specialista nelle cure intensive e nell'emergenza;

Sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, che si è

espressa con parere favorevole reso in data 4 dicembre 2025, acquisito agli atti del Ministero dell'università e della ricerca con prot. n. 24935/2025;

Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 21 gennaio 2026;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), reso nell'adunanza del 3 febbraio 2026;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni al decreto ministeriale dell'8 gennaio 2009

1. Al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009, recante «Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2009 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato, il paragrafo recante «LM/SNT/1 Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche» è sostituito con l'allegato di cui al presente decreto, quale parte integrante.

Art. 2.

Norme finale e transitorie

1. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale n. 270/2004, alle disposizioni di cui al presente decreto per l'avvio dei nuovi corsi di studio per l'anno accademico 2026/2027.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 270/2004, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche di cui allo stesso decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2026

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 486



CLASSE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

LM/SNT1	A - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
	B - SCIENZE INFERMIERISTICHE SPECIALISTICHE

LM/SNT1 - A OBIETTIVI QUALIFICANTI

- a) *Obiettivi culturali della classe*
- b) *Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi di studio della classe*
- c) *Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe*
- d) *Possibili sbocchi occupazionali e professionali dei corsi della classe*
- e) *Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita nei corsi della classe*
- f) *Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe*
- g) *Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe*
- h) *Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe*
- i) *Tirocini previsti per tutti i corsi della classe*

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI

LM/SNT1 - B OBIETTIVI QUALIFICANTI

- a) *Obiettivi culturali della classe*
- b) *Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi di studio della classe*
- c) *Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe*
- d) *Possibili sbocchi occupazionali e professionali dei corsi della classe*
- e) *Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita nei corsi della classe*
- f) *Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe*
- g) *Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe*
- h) *Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe*
- i) *Tirocini previsti per tutti i corsi della classe*

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI



LM/SNT1	- A	SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
---------	-----	---------------------------------------

OBIETTIVI QUALIFICANTI

a) *Obiettivi culturali della classe*

Le laureate e i laureati dei corsi della classe, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, possiedono una formazione culturale, scientifica e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze negli ambiti assistenziali, manageriali, formativi e di ricerca pertinenti alle professioni sanitarie di infermiere, , e di ostetrica.

Le laureate e i laureati della classe sviluppano competenze avanzate per assumere ruoli di leadership nel management sanitario e socioassistenziale, nella progettazione e realizzazione di attività didattiche per la formazione infermieristica ed ostetrica di base, post-base, continua e permanente, nello sviluppo di conoscenze disciplinari attraverso la ricerca scientifica, e nella pianificazione e gestione dei processi assistenziali in ambito ospedaliero e territoriale.

Profilo infermieristico

Il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi qualificanti

- Rilevare e analizzare i bisogni di salute individuali e collettivi attinenti agli ambiti disciplinari e professionali infermieristici;
- Programmare e dirigere i servizi assistenziali e sociosanitari di riferimento per le professioni infermieristiche, favorendo il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e l'integrazione delle competenze generaliste e specialistiche nella pratica clinica;
- Organizzare e coordinare i processi assistenziali attinenti alle discipline infermieristiche in ambito ospedaliero e territoriale, promuovendo l'umanizzazione, la personalizzazione e la sicurezza delle cure e dell'assistenza;
- Pianificare, organizzare e gestire percorsi di promozione della salute, di educazione sanitaria e terapeutica, di autogestione della salute e di assistenza nel fine vita;
- Gestire percorsi di cura a elevata complessità assistenziale infermieristica;
- Applicare e valutare l'impatto in ambito assistenziale di modelli innovativi, disciplinari e organizzativi, anche in riferimento a metodi di integrazione delle competenze;
- Promuovere e partecipare a ricerche di interesse infermieristico;
- Progettare e realizzare attività formative nel campo delle scienze infermieristiche;
- Programmare e dirigere attività tutoriali e di tirocinio;
- Coordinare e svolgere attività didattiche nella formazione di base, post-base, continua e permanente;
- Fornire consulenza in ambito assistenziale, formativo, gestionale e di ricerca;
- Prendere decisioni assistenziali in coerenza alle dimensioni legali, etiche e deontologiche che regolano l'organizzazione sanitaria e la responsabilità professionale;
- Analizzare criticamente gli aspetti etici, deontologici e normativi correlati all'assistenza e alle relazioni multiprofessionali e multiculturali attinenti alle discipline infermieristiche.



Profilo ostetrico

Il corso di laurea magistrale in scienze ostetriche è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi qualificanti:

- Dirigere il team ostetrico nella presa di decisioni ad elevate implicazioni cliniche, etiche, deontologiche, normative;
- Rilevare e analizzare i fabbisogni e lo *skill mix* delle dotazioni di personale ostetrico nell'ambito ospedaliero, territoriale e di comunità;
- Progettare e implementare lo sviluppo professionale delle ostetriche team-leader e delle ostetriche specialiste per promuovere la leadership clinica ostetrica nei differenti contesti;
- Progettare e implementare attività di formazione continua negli ambiti di autonomia ostetrica (salute perinatale e riproduttiva) per sviluppare strategie innovative e avanzate di valutazione e intervento;
- Progettare e realizzare percorsi assistenziali innovativi per salute della donna nelle varie età della vita, del neonato/bambino e della famiglia;
- Progettare e realizzare percorsi assistenziali in area ginecologica con particolare riguardo alla prevenzione e cura in ambito oncologico;
- Progettare e gestire modelli organizzativi avanzati per migliorare la qualità dei servizi nel percorso nascita in continuità tra i diversi setting assistenziali e valutarne gli esiti;
- Progettare e implementare percorsi a gestione autonoma dell'ostetrica, dedicati alla gravidanza, parto e puerperio a basso rischio ostetrico e del neonato e del bambino nei primi 1000 giorni;
- Co-progettare percorsi di presa in carico e continuità alle donne ad alto rischio in gravidanza, parto e puerperio e capacità di analisi delle interazioni complesse nel team multidisciplinare;
- Valutare gli esiti dei modelli organizzativi ostetrici sulla salute della donna, della diade madre-neonato e della collettività;
- Progettare e implementare modelli assistenziali avanzati per l'intervento ostetrico nei contesti ospedalieri e territoriali, al fine di migliorare la salute di genere a livello individuale e collettivo;
- Programmare e dirigere interventi professionali avanzati, in situazioni che richiedono approccio multidisciplinare e collaborativo per migliorare l'empowerment di genere e ridurre le disparità di salute in contesti di fragilità e multiculturalità;
- Promuovere standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ostetrica e perinatale, ospedaliera e di comunità e valutarne l'applicazione;
- Potenziare l'efficacia degli interventi educativi di promozione della salute, prevenzione, cura e riabilitazione su tematiche della donna, del neonato e della famiglia in integrazione con i professionisti dell'area clinica, sociale, educativa e psicologica;
- Sviluppare e monitorare programmi di integrazione dell'uso di tecnologie sanitarie avanzate nella pratica ostetrica per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di assistenza ostetrico-ginecologica offerti alla popolazione;
- Progettare, realizzare e valutare l'efficacia di attività formative nel campo delle scienze ostetriche;
- Progettare, programmare e dirigere attività tutoriali e di tirocinio;
- Coordinare e svolgere attività didattiche nella formazione di base, post-base, continua e permanente.

Negli ordinamenti didattici devono essere previste le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettere a), c), d), e), del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con un numero di CFU rispettivamente di: 6 per le attività a scelta degli studenti; 3 CFU per la lingua straniera; 3 per i laboratori dello specifico SSD del profilo professionale; 30 per lo stage; e 6 per la prova finale.



b) *Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi di studio della classe*


I percorsi formativi della classe, in coerenza ai profili professionali di riferimento (infermiera/e, infermiera/e, ostetrica/o), sono finalizzati all'acquisizione di conoscenze disciplinari indispensabili nei seguenti ambiti:

- **Scienze infermieristiche del management infermieristico.** L'ambito disciplinare è orientato al conseguimento delle seguenti conoscenze: fondamenti teorici della disciplina infermieristica e loro analisi critica finalizzata allo sviluppo di modelli interpretativi dei fenomeni di interesse infermieristico e della ricerca, della formazione e dell'assistenza; analisi storico-filosofica del pensiero assistenziale infermieristico e dei suoi fondamenti etici; principi culturali e professionali che orientano il processo assistenziale, lo sviluppo della competenza diagnostica nell'infermieristica clinica avanzata e l'agire nei confronti della persona assistita, delle persone di riferimento e della collettività; modelli tassonomici specifici delle scienze infermieristiche e sistemi di classificazione dei fenomeni pertinenti all'ambito disciplinare; valori etico-deontologici fondanti il rapporto tra la persona, la salute, la malattia, le istituzioni sanitarie e gli operatori Organizzazione e gestione dei servizi assistenziali e sociosanitari di riferimento per le professioni infermieristiche; sviluppo di modelli decisionali e organizzativi basati sull'evidenza scientifica e coerenti agli aspetti etici, deontologici e normativi che regolano l'organizzazione sanitaria e la responsabilità professionale; strategie di analisi dei fabbisogni assistenziali a livello micro, meso e macro; strategie per migliorare l'umanizzazione, la personalizzazione e la sicurezza delle cure e dei processi assistenziali; valutazione della qualità dei risultati, delle risorse e dei processi organizzativi attivati nei servizi delle professioni infermieristiche; standard assistenziali e sistemi di accreditamento professionale;
- **Scienze ostetriche e del management ostetrico.** L'ambito disciplinare è orientato al conseguimento delle seguenti conoscenze: fondamenti teorici della disciplina ostetrica e loro analisi critica con conseguente sviluppo di modelli interpretativi dei fenomeni di interesse ostetrico e della ricerca, della formazione e dell'assistenza;; analisi del pensiero assistenziale ostetrico e dei suoi fondamenti etici per la diade madre-feto/neonato-padre, per la famiglia e per la comunità; principi culturali e professionali che orientano il processo diagnostico, il processo assistenziale e l'agire nei confronti della diade madre-feto/neonato-padre, della famiglia e della comunità; modelli di classificazione della salute e della patologia specifici delle scienze ostetriche utilizzati in epidemiologia, nella ricerca e per scopi clinico-assistenziali; valori etico-deontologici fondanti il rapporto tra la persona, la salute, la malattia, le istituzioni sanitarie e gli operatori organizzazione e gestione dei servizi assistenziali e sociosanitari di riferimento per la professione ostetrica; sviluppo di modelli decisionali e organizzativi basati sull'evidenza scientifica e coerenti agli aspetti etici, deontologici e normativi che regolano l'organizzazione sanitaria e la responsabilità professionale; strategie di analisi dei fabbisogni assistenziali a livello micro, meso e macro; strategie di miglioramento continuo della qualità dell'assistenza ostetrica secondo i modelli di accreditamento nazionali e internazionali; strategie per migliorare l'appropriatezza e la sicurezza dei processi assistenziali; analisi delle risorse e dei processi organizzativi attivati nei servizi della professione ostetrica, valutazione della qualità e dell'efficacia dei risultati; standard assistenziali e sistemi di accreditamento professionale;
-
- **Scienze del management sanitario.** L'ambito disciplinare è orientato al conseguimento delle seguenti conoscenze: struttura, funzionamento e sostenibilità del Sistema Sanitario



Nazionale e sue articolazioni; tecniche di organizzazione aziendale per l'ottimizzazione dei processi assistenziali e organizzativi nella gestione delle risorse umane, informatiche e tecnologiche; controllo di qualità, indicatori di efficacia e di efficienza; metodi di analisi costi/efficacia e costi/utilità-benefici; basi giuridiche del diritto pubblico, del diritto del lavoro e del diritto amministrativo in campo sanitario; modelli organizzativi "lean" e orientati alla flessibilità, alla partecipazione e alla valorizzazione delle risorse; gestione dei gruppi di lavoro e strategie per favorire processi di integrazione multiprofessionali ed organizzativi; modelli di leadership per lo sviluppo di relazioni efficaci nei rapporti professionali e multidisciplinari. Percorsi di accesso alle cure e continuità assistenziale ospedale-territorio; individuazione e gestione del rischio nei servizi assistenziali e sociosanitari; negoziazione, valutazione del fabbisogno delle risorse umane.

- **Discipline e metodologie epidemiologiche, statistiche, informatiche e della ricerca applicata.** L'ambito disciplinare è orientato al conseguimento delle seguenti conoscenze: metodologie epidemiologiche e biostatistiche per la ricerca in campo sanitario, per la rilevazione e analisi dei bisogni sanitari della popolazione e dei fattori socioculturali che li influenzano; priorità e fondamenti metodologici della ricerca scientifica applicata all'assistenza, alla formazione e all'organizzazione dei servizi sanitari; metodiche di trasferimento dei risultati della ricerca alle attività organizzative, didattiche e assistenziali al fine di migliorarne la qualità; strumenti e metodi per la diffusione/disseminazione di una pratica basata sulle evidenze scientifiche; raccomandazioni clinico-assistenziali, organizzative e Percorsi Diagnostici, Terapeutici, Assistenziali; strumenti digitali, linguistici e di comunicazione telematica funzionali alla programmazione, organizzazione pianificazione dei servizi sanitari e dei processi assistenziali; sanità digitale e innovazioni tecnologiche, compresa l'intelligenza artificiale.
- **Discipline e metodologie relazionali, educative, formative ed etiche.** L'ambito disciplinare è orientato al conseguimento delle seguenti conoscenze: metodologie didattiche e tutoriali; tecniche di comunicazione efficaci e modelli di relazioni terapeutiche; effetti delle caratteristiche socioculturali e biopsichiche sul comportamento umano quale base per una migliore comprensione di sé e degli altri; principi e tecniche della relazione di aiuto e della conduzione dei gruppi; implicazioni etiche delle scelte organizzative adottate; progettazione di interventi educativi e di sostegno al singolo e alla comunità per l'autogestione e il controllo dei fattori di rischio e dei problemi prioritari di salute; metodiche di promozione e di educazione alla salute; teorie e metodologie dell'apprendimento autodiretto e dell'apprendimento dall'esperienza per condurre processi di formazione professionalizzanti e di educazione continua; modelli e metodi di insegnamento disciplinare; progettazione di percorsi formativi di base, specialistici e di formazione continua pertinenti ai bisogni emergenti dei destinatari; modelli e strumenti di valutazione dei processi di apprendimento, dell'efficacia didattica e dell'impatto della formazione sui servizi; approcci basati sulla valorizzazione dei principi etici e deontologici e sullo sviluppo di capacità di giudizio etico e di assunzione delle responsabilità; modelli e metodi di supervisione e consulenza professionale.
- **Scienze biologiche e cliniche.** L'ambito disciplinare è orientato al conseguimento delle seguenti conoscenze: progressi e aggiornamenti sulle discipline biologiche e cliniche relativi



ai problemi prioritari di salute per orientare la ricerca, l'insegnamento disciplinare infermieristico, l'organizzazione dei servizi assistenziali e le strategie di prevenzione e promozione della salute, della medicina di genere e delle migrazioni; contrasto, prevenzione gestione delle emergenze di sanità pubblica, in particolare epidemiche e pandemiche.

c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe

I laureati e le laureate della classe devono essere in grado di:

- utilizzare una leadership efficace per prendere decisioni autonome e attivare approcci multidisciplinari, collaborativi e partecipativi, capaci di integrare settori, ambiti organizzativi e processi multiprofessionali per il raggiungimento degli obiettivi attesi;
- utilizzare strategie efficaci di relazione intra ed interprofessionale, orientati all'ascolto, alla mediazione e alla negoziazione, nonché metodi e tecniche di comunicazione anche in lingua inglese;
- utilizzare strumenti informatici, digitali e di comunicazione telematica e facilitare processi di sviluppo tecnologico nei propri settori di intervento al fine di accompagnare efficacemente la transizione digitale in ambito sanitario;
- organizzare la propria formazione permanente, l'aggiornamento professionale, scientifico, metodologico e tecnologico attraverso l'apprendimento continuo e lo studio autonomo;
- intervenire efficacemente in situazioni e/o problemi inattesi, imprevedibili, complessi, contribuendo attivamente alla capacità del sistema di attivare interventi/soluzioni per affrontare eventi sfidanti;
- agire le proprie responsabilità professionali, in linea con i principi etici e deontologici e nel rispetto delle normative di settore;
- possedere la flessibilità necessaria per rispondere alla complessità dei contesti organizzativi, a situazioni di crisi e di emergenza, ai cambiamenti tecnologici, attuando adattamenti rapidi e gestione flessibile delle priorità;
- utilizzare approcci resilienti sapendo affrontare le contingenze e risolvere problemi anche in presenza di informazioni incerte/incomplete.

d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali dei corsi della classe

Le laureate e i laureati magistrali della classe possono esercitare l'attività professionale in strutture del Servizio Sanitario Nazionale, pubbliche e private, in centri di ricerca e di formazione continua, nonché presso le Università.

Le laureate e i laureati magistrali della classe possono assumere i seguenti ruoli:

- direzione/coordinamento dei servizi sanitari e socioassistenziali di riferimento per le professioni sanitarie della classe;
- direzione/coordinamento delle attività formative professionalizzanti e di tutorato nella formazione accademica di base e post-base dei professionisti sanitari;
- direzione/progettazione nella formazione continua e permanente dei professionisti sanitari;
- docenza disciplinare nella formazione professionalizzante di base, post-base, permanente e continua
- leadership professionale e di consulenza negli ambiti manageriali, formativi, di ricerca e assistenziali;



- coordinamento/partecipazione nelle attività di ricerca,

nonché accedere ai Master di 2° livello e al Dottorato di ricerca.

e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita nei corsi della classe

Oltre alla lingua italiana, le laureate e i laureati nei corsi della classe devono essere in grado di utilizzare efficacemente, almeno una lingua dell'Unione Europea, in forma scritta e orale, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

f) Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe

L'ammissione al corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche è riservata coloro che hanno conseguito la laurea triennale abilitante (o titoli abilitanti equipollenti) in una delle seguenti professioni sanitarie:

- **infermiere**, secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **infermiere pediatrico**, secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ammissione al corso di laurea magistrale in scienze ostetriche è riservata coloro che hanno conseguito la laurea triennale abilitante (o titoli abilitanti equipollenti) in una delle seguenti professioni sanitarie:

- **ostetrica**, secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 740 e successive modificazioni ed integrazioni.

g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in scienze infermieristiche e della laurea magistrale in scienze ostetriche costituisce un'importante occasione formativa individuale a completamento del corso di studi e consiste in un esame avente per oggetto una dissertazione scritta coerente con gli obiettivi qualificanti del corso di laurea. da cui sia possibile evidenziare il contributo originale del candidato/della candidata nonché le competenze scientifiche, metodologiche e professionali acquisite durante il percorso di studi.

h) Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe

Specifiche competenze relative a metodologie professionali, di ricerca, manageriali, formative e educative dovranno essere acquisite tramite esercitazioni di laboratorio e/o attività sperimentali e progettuali, anche con strumenti digitali e di simulazione.

i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe



Lo stage si propone di fornire agli studenti le opportunità per sviluppare e sperimentare le competenze previste dal profilo del/la laureato/a, in particolare rispetto all'applicazione di modelli e strumenti professionali innovativi, metodologie manageriali, formative e di ricerca.


Tali attività si svolgono, sia in Italia che all'estero, in modo coordinato con le altre attività formative del corso, presso strutture universitarie, ospedaliere e territoriali/comunità, istituti di ricerca e altre strutture/istituzioni che erogano servizi alla salute.

Le attività formative professionalizzanti sono coordinate da un docente del profilo e del settore scientifico-disciplinare in possesso del più elevato livello formativo e di competenza specialistica coerente al curriculum e sono svolte con la supervisione di Tutor professionali della rete formativa, appositamente formati e incaricati.

Tali attività comprendono oltre alla frequenza di servizi accreditati, sessioni di briefing e di supervisione del progetto formativo elaborato dallo studente, debriefing per la rielaborazione dell'esperienza e presentazione e discussione di casi/report.



ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI			
Attività formative di caratterizzanti			
Ambito disciplinare	Descrizione	Settori	CFU
Scienze infermieristiche e del management infermieristico *	<i>Evoluzione dei modelli disciplinari delle scienze infermieristiche e conoscenze sull'organizzazione e direzione dei servizi assistenziali</i>	MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	16
Scienze ostetriche e del management ostetrico**	<i>Evoluzione dei modelli disciplinari clinici delle scienze ostetriche e conoscenze sull'organizzazione e direzione dei servizi ostetrici</i>	MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche	
Discipline del management sanitario	<i>Conoscenze avanzate di organizzazione dei servizi sanitari e socioassistenziali</i>	IUS/01 - Diritto privato IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 - Diritto amministrativo IUS/14 - Diritto dell'unione europea IUS/17 - Diritto penale MED/42 - Igiene generale e applicata MED/43 - Medicina legale MED/44 - Medicina del lavoro M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SECS-P/02 - Politica economica SECS-P/06 - Economia applicata SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/10 - Organizzazione aziendale SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro	6
Discipline epidemiologiche, statistiche, informatiche e della ricerca	<i>Metodologie di ricerca applicata all'organizzazione dei servizi sanitari, alla didattica ed agli aspetti clinico-assistenziali rilevanti per le scienze infermieristiche.</i>	INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-ING/INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica MAT/06 - Probabilità e statistica matematica MED/01 - Statistica medica MED/42 - Igiene generale e applicata SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica SECS-S/05 - Statistica sociale M-PSI/03 - Psicometria MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche	
Discipline delle metodologie relazionali, educative, formative ed etiche	<i>Metodologie didattiche tutoriali, di progettazione e direzione delle attività formative nella formazione di base, continua e specialistica</i>	M-DEA/01 - Discipline demotnoantropologiche MED/02 - Storia della medicina M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza M-FIL/03 - Filosofia morale M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale M-PED/04 - Pedagogia sperimentale M-PSI/01 - Psicologia generale M-PSI/03 - Psicometria M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI08 - Psicologia clinica SPS/07 - Sociologia generale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche	



Scienze biologiche e medico chirurgiche	Aggiornamenti sugli aspetti biologici, fisiopatologici e clinici dei problemi di salute prioritari	BIO/09 - Fisiologia BIO/10 - Biochimica BIO/11 - Biologia molecolare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica BIO/13 - Biologia applicata BIO/14 - Farmacologia BIO/16 - Anatomia umana BIO/17 - Istologia MED/03 - Genetica medica MED/09 - Medicina interna MED/18 - Chirurgia generale MED/04 - Patologia generale MED/05 - Patologia clinica MED/06 - Oncologia medica MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica MED/08 - Anatomia patologica MED/09 - Medicina interna MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/12 - Gastroenterologia MED/13 - Endocrinologia MED/14 - Nefrologia MED/15 - Malattie del sangue MED/16 - Reumatologia MED/17 - Malattie infettive MED/18 - Chirurgia generale MED/19 - Chirurgia plastica MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile MED/21 - Chirurgia toracica MED/22 - Chirurgia vascolare MED/23 - Chirurgia cardiaca MED/24 - Urologia MED/25 - Psichiatria MED/26 - Neurologia MED/27 - Neurochirurgia MED/28 - Malattie odontostomatologiche MED/29 - Chirurgia maxillofaciale MED/30 - Malattie apparato visivo MED/31 - Otorinolaringoiatria MED/32 - Audiologia MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa MED/35 - Malattie cutanee e veneree MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia MED/37 - Neuroradiologia MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/40 - Ginecologia e ostetricia	
Stage area scienze infermieristiche*		MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	30
Stage area scienze ostetrica**		MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche	
Numero minimo di CFU riservati ad attività di caratterizzanti			85***
* ambito specifico per il corso di laurea magistrale Profilo scienze infermieristiche			
** ambito specifico per il corso di laurea magistrale Profilo scienze ostetriche			
*** almeno 20 riservati al SSD caratterizzante il corso di studio			



LM/SNT1	- B	SCIENZE INFERMIERISTICHE SPECIALISTICHE
---------	-----	--

OBIETTIVI QUALIFICANTI

a) *Obiettivi culturali della classe*

I laureati e le laureate della classe di laurea magistrale nelle scienze infermieristiche specialistiche possiedono una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con competenze specialistiche in uno dei seguenti campi di attività:

- cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità,
- cure neonatali e pediatriche,
- cure intensive ed emergenza,

a cui corrispondono specifici percorsi formativi.

Scienze Infermieristiche Specialistiche nelle Cure primarie e Infermieristica di famiglia e comunità

L'infermiere specialista in cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità, è il professionista responsabile del governo dei processi infermieristici rivolti a persone, famiglie e comunità, nelle diverse fasi di presa in carico e garantisce, attraverso una gestione proattiva, la risposta preventiva e assistenziale ai bisogni di salute sia espressi che latenti.

Esegue ruoli di leadership clinica e professionale nel governo del processo di assistenza dall'accertamento, pianificazione, erogazione fino alla valutazione delle cure primarie e in infermieristica di famiglia e comunità, in particolare laddove sono richieste competenze di innovazione e riprogettazione di processi assistenziali, di prevenzione, riabilitazione, palli azione attraverso interventi interprofessionali a livello individuale, familiare e della comunità, operando all'interno del sistema dell'Assistenza Sanitaria Primaria.

Al termine del percorso di studi, il/la laureato/a magistrale avrà acquisito le seguenti competenze:

- Progettare e intervenire operativamente in ordine a problemi assistenziali complessi come malattie croniche e/o disabilitanti, multi-morbilità in tutte le fasi della malattia compreso il fine vita, che richiedono interventi infermieristici integrati
- Attivare proattivamente percorsi di prevenzione e clinico assistenziali di presa in carico delle persone affette da malattie di lunga durata, personalizzando gli interventi previsti da protocolli o PDTA per sostenere l'autonomia ed evitare riacutizzazioni
- Collaborare alla progettazione ed erogazione dell'assistenza nella rete delle cure palliative anche attraverso il coinvolgimento dei familiari e caregiver
- Collaborare al percorso assistenziale applicando le migliori evidenze scientifiche disponibili, adattandole ai contesti delle cure primarie e nel rispetto delle preferenze, valori, multiculturalità, differenze di genere ed expertise dei membri della famiglia e degli assistiti
- Prescrivere trattamenti assistenziali quali presidi sanitari, ausili, tecnologie specifiche o altro, necessari a garantire continuità e sicurezza delle cure nell'infermieristica di famiglia e comunità
- Valutare gli esiti delle cure infermieristiche erogate, identificando gli standard assistenziali e indicatori appropriati per monitorare qualità, appropriatezza ed efficacia



- Sostenere relazioni di alleanza e supporto con le famiglie in difficoltà o con problemi di salute, attuando colloqui strutturati con i caregiver per la prevenzione e gestione del rischio di burden e la valorizzazione delle risorse alla rete di supporto
- Progettare e realizzare, in collaborazione con altri professionisti, interventi educativi e di sostegno del singolo, della famiglia e della comunità per favorire corretti stili di vita e sviluppare abilità di autocura
- Mappare le risorse del territorio e della comunità, applicando metodologie epidemiologiche e sociali per identificare i bisogni sanitari e i fattori che li influenzano ai fini della programmazione dei servizi e della pianificazione degli interventi
- Collaborare con le autorità politiche e sanitarie locali per costruire flussi informativi utili alla individuazione di aree di bisogno scoperte
- Progettare interventi e costruire reti con soggetti del terzo settore per promuovere l'attivazione del capitale sociale, interventi/azioni di inclusione sociale e l'empowerment di quella comunità
- Integrare le competenze cliniche con le funzioni manageriali, di didattica e di ricerca e applicarle nell'area specialistica per gestire i problemi assistenziali complessi
- Promuovere modelli assistenziali e organizzativi innovativi, sulla base dei problemi di salute e dell'offerta sostenibile dei servizi
- Adottare modelli assistenziali per accompagnare le transizioni delle persone nella rete dei servizi sanitari e sociali per garantire la continuità delle cure
- Individuare risorse e servizi da attivare correlando le competenze necessarie con la complessità clinica e assistenziale della persona e della famiglia
- Attivare azioni di integrazione tra servizi e professionisti per una risposta coordinata
- Integrare nella pianificazione e valutazione dei servizi territoriali gli approcci one health, planetary health per promuovere politiche di sostenibilità dei servizi sanitari, con particolare riferimento ai soggetti fragili e alle popolazioni a rischio
- Collaborare alla progettazione di attività di sanità digitale adatte alla persona e alla sua rete di supporto, incluse attività di automonitoraggio, tele monitoraggio, e teleassistenza con dispositivi da remoto
- Prendere decisioni etico e deontologiche rispetto alle proprie aree di pratica professionale e valutare con l'equipe i dilemmi etici correlati all'assistenza, all'accompagnamento al fine vita, alle possibilità di scelta delle persone assistite e della famiglia e partecipare alla definizione dei comportamenti da adottare
- Agire nell'ambito delle strategie dell'articolazione organizzativa e territoriale a cui afferisce, in stretta sinergia con tutti i professionisti coinvolti nei setting di riferimento in una logica di riconoscimento delle specifiche autonomie ed ambiti professionali e di interrelazione ed integrazione multi professionale
- Fornire supervisione ai colleghi per migliorare le performance, facilitare il progresso professionale continuo, attraverso funzioni di tutorato rivolte anche a studenti e colleghi neo inseriti
- Agire consulenze a colleghi e altri professionisti sui casi clinici, percorsi e processi ad elevata complessità e specialistici dell'infermieristica di famiglia e comunità
- Contribuisce alla progettazione di percorsi formativi e attività di docenza per lo sviluppo della pratica e della disciplina dell'infermieristica di famiglia e comunità
- Identificare aree problematiche e collaborare a progetti di ricerca e sperimentazioni



Scienze Infermieristiche Specialistiche nelle cure neonatali e pediatriche

L'Infermiere specialista in cure neonatali e pediatriche è il professionista responsabile dei processi infermieristici per la presa in carico del neonato, bambino, adolescente, fino al giovane adulto in condizioni di salute o di malattia, di cronicità e/o fragilità sociale nei diversi livelli di intensità di cura.

Agisce ruoli di leadership clinica e professionale nel governo del processo di assistenza dalla pianificazione, all'erogazione e valutazione delle cure neonatali e pediatriche, in particolare laddove sono richieste competenze di innovazione e progettazione di processi assistenziali, riabilitativi e di prevenzione, sviluppo di progetti di ricerca, integrazione di interventi interprofessionali.

Sostiene relazioni di alleanza e partnership con le famiglie, promuovendo l'empowerment e prendendo in carico esigenze e potenzialità dell'intero nucleo familiare, in particolare con le famiglie in difficoltà o con problemi di salute.

Può operare nei diversi setting di cura sanitari, socio-assistenziali, cure primarie, ambiti della vita quotidiana e comunità, compresa quella scolastica.

Al termine del percorso di studi, il laureato magistrale avrà acquisito le seguenti competenze

- Progettare e attuare interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie rivolti a neonati, bambini e adolescenti sani e alle loro famiglie, nei diversi contesti sanitari e comunitari.
- Assistere neonati, bambini e adolescenti con una varietà di condizioni critiche, acute, croniche e di disabilità nei diversi livelli di complessità, assumendo la leadership clinica e professionale nella valutazione e nel processo decisionale assistenziale.
- Garantire al soggetto in età evolutiva e alla sua famiglia, in collaborazione con altri professionisti cure palliative, percorsi di accompagnamento al fine vita, all'atto donativo e al processo del lutto nel contesto istituzionale o domiciliare
- Gestire interventi ad elevata complessità assistenziale in situazioni di criticità ed instabilità clinica nelle aree di cure intensive neonatali e pediatriche e nelle aree di emergenza-urgenza secondo le linee guida e i protocolli.
- Gestire il dolore nel soggetto in età evolutiva con un approccio multiprofessionale.
- Prescrivere trattamenti assistenziali quali presidi sanitari, ausili, tecnologie specifiche o altro necessario a garantire continuità e sicurezza delle cure neonatali e pediatriche
- Garantire la sicurezza nella somministrazione e sorveglianza dei trattamenti terapeutici nell'area neonatologico-pediatrica
- Collaborare al percorso assistenziale applicando le migliori evidenze scientifiche disponibili adattandole ai diversi contesti delle cure in neonatologia e pediatria
- Collaborare con altri professionisti per la continuità delle cure, in particolare nei percorsi di cronicità e di transizione nell'età adulta, adottando modelli proattivi di case management e transitional care.
- Gestire percorsi di dimissione complessi attivando reti formali e informali di supporto alla famiglia garantendo interventi multiprofessionali e coordinati
- Monitorare gli indicatori di processo e gli esiti delle cure neonatologico-pediatriche erogate a livello del singolo, della famiglia e delle comunità di riferimento per l'età evolutiva, con conseguenti azioni di miglioramento
- Progettare e realizzare, in collaborazione con altri professionisti, interventi educativi rivolti a singoli e a gruppi per favorire corretti stili di vita e interventi di educazione terapeutica per promuovere abilità di autocura
- Promuovere interventi di educazione alla salute rivolti a bambini e adolescenti per le problematiche comportamentali e per prevenire i fattori di rischio specifici della fascia di età.



- Coinvolgere bambino, adolescente, giovane adulto e le famiglie nei processi decisionali di cura, riconoscendoli come partner nel rispetto delle loro preferenze, differenze di genere, cultura, etnia, valori ed expertise
- Adattare approcci e metodologie relazionali all'età, allo sviluppo cognitivo e alla situazione clinica del bambino e della sua famiglia orientando anche il team a condividere modalità e contenuti della comunicazione
- Fornire supervisione ai colleghi per migliorare le performance, facilitare il progresso professionale continuo, attraverso funzioni di tutorato rivolte anche a studenti e colleghi neoinserti
- Agire consulenze a colleghi e altri professionisti sui casi clinici, percorsi e processi ad elevata complessità e specialistici delle cure neonatali e pediatriche
- Progettare percorsi formativi e svolgere attività di docenza per lo sviluppo della pratica e della disciplina delle cure neonatali e pediatriche
- Identificare aree problematiche e collaborare a progetti di ricerca e sperimentazioni specifiche
- Agire il proprio stile di leadership clinica, adattandolo ai contesti, agli interlocutori e alle situazioni.
- Valutare con l'équipe i dilemmi etici correlati all'assistenza, all'accompagnamento nel fine vita, alle possibilità di scelta delle persone assistite e della famiglia, alla ricerca in ambito pediatrico e contribuire a definire i comportamenti da adottare
- Partecipare a indagini epidemiologiche e a sperimentazioni nell'ambito dell'assistenza neonatologica e pediatrica, diffondendo i risultati
- Collaborare alla progettazione di attività di sanità digitale adatte al soggetto in età evolutiva, alla sua rete di supporto, incluse attività di automonitoraggio e teleassistenza con dispositivi da remoto.


Scienze Infermieristiche Specialistiche nelle cure intensive e nell'emergenza

L'infermiere specialista in cure intensive e dell'emergenza è il professionista responsabile dei processi infermieristici per la presa in carico delle persone di ogni fascia d'età in condizioni di instabilità o potenziale instabilità clinica, che richiedono cure intensive di sostegno e/o sostituzione alle funzioni vitali e monitoraggio costante delle stesse in ambienti idonei, cosiddetti di area critica.

L'area critica rappresenta il contesto assistenziale intra o extraospedaliero in cui l'infermiere specialista nelle cure intensive e nell'emergenza svolge la sua attività professionale e si caratterizza, in particolare, per la contestuale presenza di persone in condizioni cliniche critiche, di team multiprofessionali e di dispositivi sanitari tecnologicamente avanzati per il sostegno e il monitoraggio delle funzioni vitali.


Al termine del percorso di studi, il laureato magistrale avrà acquisito le seguenti competenze:

- Rilevare bisogni ed effettuare un accertamento infermieristico sistematico, clinico e/o strumentale avanzato dei parametri di salute con particolare riferimento alle funzioni vitali della persona in situazioni clinicamente complesse per individuare i problemi e le priorità assistenziali
- Pianificare interventi assistenziali in accordo alle linee guida e protocolli validati, a pazienti nelle diverse fasce d'età, in condizioni di instabilità o potenziale instabilità clinica, che richiedono cure intensive di sostegno o sostituzione delle funzioni vitali e monitoraggio costante delle stesse.
- Effettuare e interpretare il monitoraggio clinico e strumentale invasivo e non invasivo delle funzioni vitali.
- Valutare l'efficacia degli interventi assistenziali infermieristici nell'ambito delle cure intensive e dell'emergenza.
- Collaborare al percorso assistenziale ed etico in circostanze cliniche complesse e in rapida evoluzione, che richiedono costante monitoraggio e attenzione al benessere, al comfort e alla sicurezza della persona, applicando le migliori evidenze scientifiche disponibili, adattandole ai



- contesti di area critica e nel rispetto delle preferenze, valori, multiculturalità, differenze di genere ed expertise dei membri della famiglia e degli assistiti
- Gestire situazioni di emergenza urgenza attraverso l'applicazione di manovre rianimatorie avanzate e dei relativi trattamenti farmacologici in conformità con algoritmi di rianimazione, protocolli e linee guida cliniche (es. ACLS, traumi, ecc.).
 - Attuare procedure infermieristiche complesse e pianificate in risposta alle condizioni di salute del paziente critico, che includono l'uso di tecnologie e dispositivi a scopo assistenziale, oltre che per il monitoraggio, il supporto e la sostituzione delle funzioni vitali.
 - Prescrivere trattamenti assistenziali quali presidi sanitari, ausili, tecnologie specifiche o altro, necessari a garantire continuità e sicurezza delle cure intensive.
 - Gestire la persona con dolore e collaborare alle pratiche nell'anestesia e nell'analgo-sedazione
 - Pianificare percorsi assistenziali specifici per particolari tipologie di pazienti (patologie psichiatriche, anziani fragili, pazienti con problemi cognitivi, dipendenze, ...) in condizioni clinicamente critiche.
 - Erogare assistenza infermieristica a pazienti che necessitano di trattamenti che rientrano nel campo delle cure intensive e dell'emergenza in situazioni di catastrofi e maxi emergenze, incluse quelle di natura pandemica
 - Gestire i problemi complessi clinici, relazionali e organizzativi nel processo di donazione degli organi e tessuti in un'ottica multiprofessionale.
 - Riconoscere gli eventi di abusi e maltrattamenti e saper attivare i percorsi per una gestione efficace e multiprofessionale.
 - Attuare le metodologie di triage nel pronto soccorso, nelle emergenze e nelle maxi emergenze.
 - Gestire autonomamente percorsi di pazienti a bassa complessità clinica nei diversi setting di primo soccorso.
 - Gestire relazioni efficaci con l'assistito, i familiari e i componenti dell'equipe sanitaria in condizioni di stress e di elevato coinvolgimento emotivo attraverso tecniche e metodiche di comunicazione appropriate.
 - Accompagnare la persona e i suoi famigliari nelle situazioni di morte improvvisa e di fine vita attraverso modalità relazionali e comunicative appropriate e integrate con altri professionisti, applicando principi di etica e deontologia.
 - Supervisionare e incoraggiare il coinvolgimento della famiglia nell'assistenza e fornire loro supporto informativo.
 - Integrare nella pratica assistenziale il confronto su specifici dilemmi etico deontologici e bioetici dell'area critica (es. direttive anticipate di trattamento, accanimento terapeutico, consenso informato).
 - Fornire consulenza ai colleghi per migliorare le performance, facilitare il progresso professionale continuo, attraverso funzioni di tutorato rivolte anche a studenti e colleghi neo inseriti.
 - Agire consulenze a colleghi e altri professionisti sui casi clinici, percorsi e processi ad elevata complessità delle cure intensive e dell'emergenza, anche in contesti operativi diversi dalle aree critiche.
 - Svolgere attività didattica e contribuire alla progettazione di percorsi formativi per lo sviluppo della pratica e della disciplina delle cure intensive e dell'emergenza.
Identificare aree problematiche e collaborare a progetti di ricerca e sperimentazioni specifiche.

Negli ordinamenti didattici devono essere previste le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettere a), c), d), e), del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con un numero di CFU rispettivamente di: 6 per le attività a scelta degli studenti; 3 CFU per la lingua straniera; 3 per i laboratori dello specifico SSD del profilo professionale; 30 per lo stage; e 6 per la prova finale.




b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi di studio della classe

I laureati e le laureate magistrali sviluppano un approccio specialistico ai problemi clinici e di salute di specifiche popolazioni. I corsi di laurea della classe comprendono attività formative finalizzate all'acquisizione di conoscenze nei seguenti ambiti disciplinari:

- Discipline epidemiologiche, statistiche, informatiche e di ricerca applicata** ai processi clinico-assistenziali. L'ambito disciplinare è orientato al conseguimento delle seguenti conoscenze: epidemiologiche, statistiche, informatiche e di ricerca al campo specialistico ed alla didattica; indicatori epidemiologici di evoluzione delle patologie e dei bisogni sanitari e dei fattori socioculturali che li influenzano; strumenti digitali, linguistici e di comunicazione telematica funzionali all'organizzazione e all'integrazione dei processi assistenziali; sanità digitale e innovazioni tecnologiche nell'erogazione delle cure, compresa l'intelligenza artificiale; strategie per disseminare i risultati ricerca nelle scelte assistenziali del proprio ambito specialistico per migliorarne la qualità e l'appropriatezza; ricerca applicata agli aspetti clinici, assistenziali ed etici del proprio campo specialistico; utilizzo critico nel processo decisionale delle linee guida e delle evidenze; salute di genere e implicazioni nella pratica assistenziale.
- **Discipline di organizzazione dei processi assistenziali.** L'ambito disciplinare è orientato al conseguimento delle seguenti conoscenze: modelli organizzativi di case management e valutazione degli esiti nel proprio campo di pratica specialistica; implicazioni economiche delle scelte organizzative e assistenziali; standard assistenziali specifici e sistemi di sviluppo delle competenze; strategie di continuità delle cure e di presa in carico nelle transizioni; sistemi di valutazione e di accreditamento della competenza professionale; sicurezza del paziente/famiglia persone di riferimento e controllo delle infezioni nei setting di cura; pianificazione e attuazione di interventi nell'ambito della medicina dei disastri e delle emergenze di sanità pubblica.
 - **Discipline metodologie relazionali, educative formative ed etiche.** L'ambito disciplinare è orientato al conseguimento delle seguenti conoscenze: tecniche di comunicazione efficaci e modelli di relazione terapeutica; tecniche di conduzione dei gruppi; progettazione di interventi educativi e di sostegno del singolo o di gruppi per l'autogestione e il controllo dei fattori di rischio e dei problemi di salute; modelli e metodi didattici e di tutorato applicato al proprio campo specialistico; processo decisionale etico e deontologico in rapporto ai problemi del proprio campo pratica specialistica; modelli e metodi di supervisione e consulenza professionale.
 - **Discipline biologiche e cliniche.** L'ambito disciplinare è orientato al conseguimento delle seguenti conoscenze: progressi e aggiornamenti sulle discipline biologiche e cliniche relativi a patologia/trattamenti propri dei campi di specializzazione infermieristica per orientare la ricerca, l'insegnamento disciplinare infermieristico, l'organizzazione dei servizi assistenziali e le strategie di prevenzione e promozione della salute anche con riferimento al genere; medicina delle migrazioni.

Inoltre, in funzione dello specifico profilo, le laureate e i laureati dovranno acquisire le conoscenze e competenze in uno dei seguenti ambiti:



- **Scienze infermieristiche nelle cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità.** L'ambito disciplinare è orientato al conseguimento delle seguenti conoscenze: principi e metodi dell'infermieristica di famiglia e di comunità, cure infermieristiche fondamentali in ambito territoriale, metodi e strumenti di assessment avanzato; semeiotica e sorveglianza delle funzioni neuro-motorie, respiratorie, cardio-vascolari, addominali, dello stato cognitivo e della disabilità; sorveglianza della dimensione psicosociale della fragilità e degli effetti psico-sociali della graduale perdita di funzioni nelle malattie a lungo decorso; metodi di triage territoriale in presenza o da remoto; criteri di prioritizzazione degli interventi assistenziali; valutazione multidimensionale e sistemi proattivi di stratificazione della popolazione in base al rischio e ai sistemi di risposta; monitoraggio dei fattori di rischio e gestione integrata di condizioni di cronicità, fragilità e disabilità; interventi preventivi ed assistenziali per specifici profili di cura; sistemi di sicurezza nella gestione della terapia domiciliare e farmacovigilanza; azioni di sanità pubblica, fondamenti teorici e operativi dell'educazione alla salute e terapeutica, life skills, health literacy, colloquio motivazionale, self-care e self-management nelle situazioni di cronicità/disabilità; invecchiamento attivo (active ageing) e in salute (healthy ageing); sociologia della famiglia e delle reti sociali; metodi di assessment ed intervento alla famiglia; metodi per la conduzione del colloquio familiare, l'eco-genogramma e il diagramma delle relazioni; lettura sociologica della comunità e dei sistemi di welfare; valutazione dell'ambiente abitativo e allestimento di setting di cura a domicilio; evoluzione del sistema sanitario e sociosanitario italiano territoriale e nuovi modelli organizzative delle cure primarie.

- **Scienze infermieristiche nelle cure neonatali e pediatriche.** L'ambito disciplinare è orientato al conseguimento delle seguenti conoscenze: (a) Infermieristica pediatrica e neonatale di base e generale: conoscenze di embriologia delle malformazioni congenite e genetica, test genetici, screening neonatali, anomalie cromosomiche; auxologia e assessment avanzato dello sviluppo fisico, motorio, cognitivo, emotivo e sociale in rapporto all'età; strumenti di misurazione dello sviluppo e curve di accrescimento, strategie educative di promozione di stili di vita sani, contrasto alla sedentarietà, ai disturbi alimentari, e ad altri problemi emergenti; (b) Infermieristica pediatrica e neonatale medica e chirurgica: metabolismo farmacologico in pediatria, dosaggi e sicurezza della somministrazione delle terapie; terapia del dolore acuto, procedurale cronico e neuropatico (scale di autovalutazione, eterovalutazione, anche comportamentali, nei prematuri, neonati, soggetti in età evolutiva, interventi non farmacologici e di care); tecniche e procedure infermieristiche pediatriche, nutrizione neonatale e pediatrica; (c) Infermieristica clinica in area neonatologica, pediatrica specialistica a bassa e media complessità: conoscenze di cardiologia e cardiocirurgia, ematologia ed oncologia pediatrica, malattie infettive e immunologia, gastroenterologia, nefrologia e neurologia; (d) Infermieristica clinica ad alta complessità: urgenze mediche e chirurgiche pediatriche, terapia intensiva e rianimazione neonatale e pediatrica; (e) Infermieristica pediatrica e neonatale nella cronicità: malattie rare, palliazione e fine vita in ambito neonatale e pediatrico; (f) Infermieristica nel disagio psichico nell'età evolutiva, neuropsichiatria infantile e patologie psichiatriche dell'infanzia e dell'adolescenza, fenomeno abusi e maltrattamenti in pediatria; (g) Modelli di infermieristica pediatrica scolastica, di famiglia – family centered care, transitional care, strategie di interventi nella comunità, diritti dei bambini in ogni setting, responsabilità genitoriale, problematiche bioetiche in neonatologia e pediatria; studi clinici nei soggetti in età evolutiva, farmaci off-label e per uso compassionevole; implicazioni correlate al consenso/assenso in età neonatale e pediatrico; sicurezza degli ambienti fisici e psicosociali efficaci per le persone in età evolutiva.




- **Scienze infermieristiche e cliniche nelle cure intensive e nell'emergenza.** L'ambito disciplinare è orientato al conseguimento delle seguenti conoscenze: processi fisiologici e patologici delle condizioni critiche prevalenti di interesse intensivologico e dell'emergenza; aspetti teorici, scientifici e tecnici dell'assistenza infermieristica nelle cure intensive e nell'emergenza; metodi di accertamento infermieristico avanzato e di pianificazione dell'assistenza nella persona con compromissione o potenziale compromissione delle funzioni vitali; valutazione delle funzioni vitali con tecniche di monitoraggio clinico-strumentale invasivo e non invasivo; gestione delle vie aeree (anche attraverso l'uso di presidi avanzati); ventilazione meccanica invasiva e non invasiva e svezamento dal ventilatore; posizionamento e gestione degli accessi vascolari; trattamento di ferite complesse; tecnologie a scopo assistenziale; trattamenti extracorporei; immobilizzazione e trasporto del paziente critico (traumatizzato e non traumatizzato); principi e tecniche di anestesia e analgo-sedazione; tecniche avanzate di somministrazione e controllo della terapia farmacologica; metodologie di triage; cure palliative e fine vita; gestione del rischio nelle cure intensive e delle infezioni correlate all'assistenza; modelli organizzativi nelle cure intensive e nell'emergenza; umanizzazione, personalizzazione e sicurezza delle cure e dei processi assistenziali nelle cure intensive e nell'emergenza; principi etici, deontologici e normativi nelle cure intensive e nell'emergenza.

c) *Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe*

I laureati e le laureate magistrali devono essere in grado di:

- utilizzare una leadership efficace per prendere decisioni autonome e attivare approcci multidisciplinari, collaborativi e partecipativi, capaci di integrare settori, ambiti organizzativi e processi multiprofessionali orientati al risultato organizzativo, formativo e/o di ricerca;
- utilizzare strategie efficaci di relazione intra ed interprofessionale, orientati all'ascolto, alla mediazione e negoziazione, nonché metodi e tecniche di comunicazione anche in lingua inglese;
- utilizzare strumenti informatici, digitali e di comunicazione telematica e facilitare processi di sviluppo tecnologico nei propri settori di intervento al fine di accompagnare efficacemente la transizione digitale in sanità;
- organizzare la propria formazione permanente e l'aggiornamento scientifico, metodologico e tecnologico attraverso l'apprendimento e lo studio continuo autonomo, la ricerca di letteratura, di policy e normative, la lettura critica di documenti, e di articoli scientifici;
- intervenire efficacemente in situazioni e/o problemi inattesi, imprevedibili, complessi contribuendo attivamente alla capacità del sistema di attivare interventi/soluzioni per affrontare eventi sfidanti;
- agire le proprie responsabilità professionali, in linea con i principi etici e deontologici e nel rispetto delle normative di settore;
- possedere la flessibilità necessaria per rispondere alla complessità dei contesti organizzativi, a situazioni di crisi e di emergenza, ai cambiamenti tecnologici, attuando adattamenti rapidi e gestione flessibile delle priorità;
- utilizzare approcci resilienti sapendo affrontare le contingenze e risolvere problemi anche in presenza di informazioni incerte/incomplete.

d) *Possibili sbocchi occupazionali e professionali dei corsi della classe*



I laureati e le laureate magistrali possono ricoprire ruoli e funzioni dove sono richieste competenze specialistiche in diverse tipologie di organizzazioni sociosanitarie, aziende sanitarie territoriali, ospedaliere, e universitarie, nelle diverse articolazioni, quali:

- cure primarie, servizi sociosanitari, residenziali, domiciliari e comunitari anche ai sensi del DM 23 maggio 2022, n. 77 'Nuovi Modelli per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN';
- Dipartimenti, unità operative e servizi di Neonatologia e Pediatria, servizi domiciliari, ambulatoriali, territoriali e di comunità anche scolastiche; servizi di emergenza territoriale ed ospedaliera neonatale, pediatrica, adolescenziale; servizi sanitari territoriali, domiciliari e ambulatoriali di area materno-infantile; Pediatri di Libera Scelta; servizi di prevenzione e sanità pubblica; servizio di cure intermedie/territoriali quali hospice pediatriche; centri post acuti, di lungodegenza, di riabilitazione, di assistenza diurni per portatori di disabilità;
- Dipartimenti di Anestesia, Terapia Intensiva e Sub Intensiva generali e specialistiche, Emergenza e Urgenza (intra e extraospedaliera), Blocchi operatori, ed altri Centri ad elevata specializzazione (es. Coordinamento trapianti, Centri grandi ustionati, Centri antiveleni),

nella docenza in ambito universitario, nonché in altri ambiti con ruoli di consulenza e leadership dove sono richieste competenze di innovazione e riprogettazione di processi assistenziali, sviluppo di progetti di ricerca, integrazione di processi interprofessionali.

L'esercizio della professione è regolato dalle leggi dello Stato.

Il/la laureato/a magistrale può accedere al Master di 2° livello e al Dottorato di ricerca.

e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita nei corsi della classe

Oltre alla lingua italiana, le laureate e i laureati nei corsi magistrali specialistici devono essere in grado di utilizzare efficacemente, almeno una lingua dell'Unione Europea, in forma scritta e orale, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

f) Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe

Possono essere ammessi ai Corsi di Laurea Magistrali Specialistici i candidati/le candidate che hanno conseguito la laurea triennale abilitante in una delle seguenti professioni sanitarie:

- **infermiere** secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **infermiere pediatrico**, secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.

g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe

La prova finale per il conseguimento del titolo di laureato/a magistrale **nelle scienze infermieristiche specialistiche** consiste in un elaborato di tesi e sua dissertazione su una tematica coerente agli obiettivi qualificanti del percorso formativo in cui sia possibile valutare il contributo originale del candidato nonché le competenze scientifiche, metodologiche e specialistiche acquisite.

Il titolo di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche Specialistiche indica il percorso formativo in cui è avvenuta la specializzazione riportandone la denominazione completa.



h) Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe

Specifiche competenze specialistiche dovranno essere acquisite con modalità didattiche interattive e laboratori sperimentali, con strumenti digitali e di simulazione clinica in skill lab con manichini o altri strumenti di simulazione avanzata. Tali attività sono programmate e guidate da un docente supervisore dello specifico SSD e profilo professionale.

i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe


Per l'acquisizione di competenze specialistiche previste dagli obiettivi qualificanti, devono essere previste attività formative professionalizzanti per non meno di 30 CFU in ambiti coerenti alla specializzazione e prioritariamente nei seguenti settori:

- cure primarie, servizi sociosanitari, residenziali, domiciliari e comunitari anche ai sensi del DM 23 maggio 2022, n. 77 'Nuovi Modelli per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN';
- ospedali generali, nelle unità operative di degenza ed ambulatoriali di neonatologia e/o pediatria; ospedali pediatrici, strutture operative di degenza e ambulatoriali; servizi di emergenza territoriale ed ospedaliera neonatale, pediatrica, adolescenziale; servizi sanitari territoriali, domiciliari e ambulatoriali di area materno-infantile; Pediatri di Libera Scelta; servizi di prevenzione e sanità pubblica; servizi scolastici; servizio di cure intermedie/territoriali quali hospice pediatrici; centri post acuti, di lungodegenza, di riabilitazione, di assistenza diurni per portatori di disabilità;
- Dipartimenti di Anestesia, Terapia Intensiva e Sub Intensiva generali e specialistiche, Emergenza e Urgenza (intra e extraospedaliera), Blocchi operatori, ed altri Centri ad elevata specializzazione (es. Coordinamento trapianti, Centri grandi ustionati, Centri antiveleni).

Tali attività si svolgono, sia in Italia che all'estero, in modo coordinato con le altre attività formative del corso, presso strutture universitarie, ospedaliere e territoriali/comunità, istituti di ricerca e altre strutture/istituzioni che erogano servizi alla salute.

Le attività formative professionalizzanti sono coordinate da un docente del profilo e del settore scientifico-disciplinare in possesso del più elevato livello formativo e di competenza specialistica coerente al curriculum e sono svolte con la supervisione di Tutor professionali della rete formativa, appositamente formati e incaricati.


Tali attività comprendono oltre alla frequenza di servizi accreditati, sessioni di briefing e di supervisione del progetto formativo elaborato dallo studente, debriefing per la rielaborazione dell'esperienza e presentazione e discussione di casi/report.



ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI			
Attività formative di caratterizzanti			
<i>Ambito disciplinare</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori</i>	<i>CFU</i>
Caratterizzanti		*minimo CFU nel SSD MED/45 ** almeno per ciascun curriculum specialistico	40
** Scienze infermieristiche nelle cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità	<i>Conoscenze disciplinari avanzate descritte negli obiettivi qualificanti</i>	MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche* BIO/14 - Farmacologia MED/06 - Oncologia medica MED/09 - Medicina interna MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/12 - Gastroenterologia MED/13 - Endocrinologia MED/14 - Nefrologia MED/17 - Malattie infettive MED/24 - Urologia MED/25 - Psichiatria MED/26 - Neurologia MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/40 - Ginecologia e ostetricia MED/42 - Igiene generale e applicata M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI08 - Psicologia clinica SPS/07 - Sociologia generale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche MED/48 - Scienze Infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate	18
**Scienze infermieristiche nelle cure neonatali e pediatriche	<i>Conoscenze disciplinari avanzate descritte negli obiettivi qualificanti</i>	MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche* BIO/17 - Istologia e embriologia BIO/14 - Farmacologia BIO/16 - Anatomia umana FIS/09 - Fisiologia MED/03 - Genetica medica MED/06 - Oncologia medica MED/09 - Medicina interna MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/12 - Gastroenterologia MED/13 - Endocrinologia MED/14 - Nefrologia MED/15 - Malattie del sangue MED/17 - Malattie infettive MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile MED/23 - Chirurgia cardiaca MED/24 - Urologia MED/25 - Psichiatria MED/26 - Neurologia MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/40 - Ginecologia e ostetricia MED/41 - Anestesiologia MED/42 - Igiene generale e applicata M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche MED/48 - Scienze Infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate	18




**Scienze infermieristiche nelle cure intensive e dell'emergenza	<i>Conoscenze disciplinari avanzate descritte negli obiettivi qualificanti</i>	MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche * BIO/09 - Fisiologia BIO/14 - Farmacologia MED/04 - Patologia generale MED/09 - Medicina interna MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolari MED/14 - Nefrologia MED/17 - Malattie infettive MED/18 - Chirurgia generale MED/23 - Chirurgia cardiaca MED/24 - Urologia MED/27 - Neurochirurgia MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia MED/41 - Anestesiologia MED/42 - Igiene generale e applicata MED/48 - Scienze Infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate	18
Discipline epidemiologiche, statistiche informatiche e della ricerca	<i>Metodologia di ricerca e di trasferimento dei risultati e delle innovazioni tecnologiche e informatiche nel proprio campo pratica specialistica</i>	INF/01 - Informatica ING-IND/34 - Bioingegneria industriale ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica MAT/06 - Probabilità e statistica matematica MED/01 - Statistica medica MED/42 - Igiene generale e applicata M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica SECS-S/05 - Statistica sociale MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	
Discipline di organizzazione dei processi assistenziali	<i>Discipline giuridiche, economiche e organizzative per lo sviluppo di processi assistenziali e case management innovativi e sicuri.</i>	IUS/01 - Diritto privato IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico MED/42 - Igiene generale e applicata MED/44 - Medicina del lavoro M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SECS-P/02 - Politica economica SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/10 - Organizzazione aziendale SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	
Discipline delle metodologie relazionali, educative, formative ed etiche	<i>Metodologie relazionali, educative, formative, didattiche e tutoriali declinate ed etiche</i>	M-DEA/01 - Discipline demografiche e antropologiche MED/02 - Storia della medicina MED/43 - Medicina legale M-FIL/03 - Filosofia morale M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale M-PED/04 - Pedagogia sperimentale M-PSI/01 - Psicologia generale M-PSI/03 - Psicometria M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI08 - Psicologia clinica SPS/07 - Sociologia generale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	
Scienze biologiche e medico-chirurgiche	<i>Progressi sui percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali di interesse medico-chirurgico nel proprio ambito specialistico</i>	BIO/09 - Fisiologia BIO/10 - Biochimica BIO/11 - Biologia molecolare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica MED/03 - Genetica medica	



		MED/05 - Patologia clinica MED/06 - Oncologia Medica MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica MED/09 - Medicina interna MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/12 - Gastroenterologia MED/13 - Endocrinologia MED/14 - Nefrologia MED/15 - Malattie del sangue MED/16 - Reumatologia MED/17 - Malattie infettive MED/18 - Chirurgia generale MED/19 - Chirurgia plastica MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile MED/21 - Chirurgia toracica MED/22 - Chirurgia vascolare MED/23 - Chirurgia cardiaca MED/24 - Urologia MED/25 - Psichiatria MED/26 - Neurologia MED/27 - Neurochirurgia MED/28 - Malattie odontostomatologiche MED/29 - Chirurgia maxillofacciale MED/30 - Malattie apparato visivo MED/31 - Otorinolaringoiatria MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/34 - Medicina Fisica e riabilitativa MED/35 - Malattie Cutanee e veneree MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/40 - Ginecologia e ostetricia MED/41 - Anestesiologia MED/46 - Scienze tecniche di medicina e di laboratorio MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie	
			55
Tirocinio nel campo specifico di riferimento della specializzazione	<i>Sviluppo delle competenze dello specifico curriculum descritte negli obiettivi qualificanti</i>	MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	30
Numero minimo di CFU riservati ad attività caratterizzanti			85

26A02397



DECRETO 20 febbraio 2026.

Revisione della classe di laurea infermieristica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute, ai quali sono rispettivamente attribuite «funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica» e «[...] funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti [...]», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento dei suddetti dicasteri;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 6, commi 6 e 7;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e in particolare l'art. 2, commi 1, 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei» e successive integrazioni e modificazioni, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante «Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari»;

Vista la dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio europeo dell'alta formazione sino alla Con-

ferenza ministeriale di Roma del 19 novembre 2020 e di Tirana del 29 e 30 maggio 2024, tra cui gli *Standard* e linee guida europei per l'assicurazione della qualità;

Visto, in particolare, il comunicato della Conferenza dei Ministri europei responsabili dell'istruzione superiore a Bergen, nel maggio 2005, circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

Viste le Linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 aprile 2004, n. 9, relativo all'Anagrafe degli studenti ed al diploma *supplement* così come integrato dal decreto direttoriale 5 marzo 2019, n. 389;

Vista la direttiva dell'Unione europea 2005/36/CE e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, recepita con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrica/o;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari, nonché la valutazione e l'autovalutazione degli stessi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 6, comma 3;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 17 gennaio 1997, n. 70, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico», adottato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della predetta legge n. 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante la determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, n. 802, concernente l'incremento della numerosità massima di studenti prevista dall'allegato D del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1154/2021 per i corsi di laurea magistrale a ciclo



unico (LMCU) in Medicina e chirurgia (classe LM-41), laurea in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1) e laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (classe LM/SNT1), così come modificato dal decreto ministeriale del 28 luglio 2023, n. 995;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 18 luglio 2024, concernente la «modifica del decreto 29 marzo 2001, recante la definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251»;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Considerata l'esigenza di provvedere al riordino dei percorsi della formazione universitaria per le professioni sanitarie nel quadro della disciplina generale degli studi universitari in considerazione dell'evoluzione del Sistema salute italiano e dei mutamenti sociali ed epidemiologici che hanno reso necessario il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze dei professionisti sanitari, l'aggiornamento degli obiettivi formativi e l'introduzione di una maggiore flessibilità nella costruzione dei corsi di studio;

Viste le conclusioni del Tavolo tecnico su Infermieristica, istituito con decreto del Segretario generale MUR n. 168 del 16 febbraio 2023, composto da rappresentanti del Ministero della salute, Ministero dell'università e della ricerca, FNOPI, CUN, ANVUR e Conferenza permanente delle lauree delle professioni infermieristiche;

Ravvisata la necessità di procedere con l'attivazione degli indirizzi specialistici in Infermieristica nelle cure neonatali e pediatriche, Infermieristica nelle cure primarie e Infermieristica di famiglia e comunità e Infermieristica nelle cure intensive e nell'emergenza con contestuale soppressione dell'attuale corso di laurea in Infermieristica pediatrica;

Vista la richiesta formulata dal Ministero dell'università e della ricerca in data 4 ottobre 2023, prot. n. 17438, al Consiglio universitario nazionale (CUN), ai fini di una proposta di revisione delle classi delle professioni sanitarie, con priorità riguardo al percorso formativo per l'accesso alle professioni infermieristiche;

Viste le proposte formulate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) nell'adunanza del 18 dicembre 2024;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca del 27 febbraio 2025, prot. n. 4560, a mezzo della quale sono trasmesse al Ministero della salute le proposte formulate dal CUN per la revisione delle classi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie e l'attivazione di nuove figure professionali specialistiche;

Vista la successiva nota del Ministero dell'università e della ricerca del 28 aprile 2025, prot. n. 8843, trasmessa al Ministero della salute, a mezzo della quale, ai fini di una piena formalizzazione delle intese tra i

due dicasteri in ordine alla proposta di revisione delle classi di laurea e laurea magistrali relativamente alle professioni sanitarie, viene sostituita la precedente nota MUR prot. n. 4560 del 27 febbraio 2025 per quanto attiene al contenuto del paragrafo «a) Obiettivi culturali della classe LM/SNT1 B - Scienze infermieristiche specialistiche»;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, Sezione II, espresso nella seduta del 30 luglio 2025, in ordine alle proposte formulate dal CUN, «limitatamente alla proposta di revisione della classe di laurea magistrale LM/SNT1 (A - Scienze infermieristiche e ostetriche e B - Scienze infermieristiche specialistiche), come da nota MUR 4560 del 27 febbraio 2025 e successiva nota MUR 8843 del 28 aprile 2025 che integra e sostituisce la precedente nota MUR prot. n. 4560 del 27 febbraio 2025 per quanto attiene al contenuto del paragrafo «a) Obiettivi culturali della classe LM/SNT1 B - Scienze infermieristiche specialistiche»»;

Sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, che si è espressa con parere favorevole reso in data 4 dicembre 2025, acquisito agli atti del Ministero dell'università e della ricerca con prot. n. 24935/2025;

Acquisito il preliminare concerto del Ministero della salute espresso il 23 dicembre 2025 con nota prot. n. 35694-P;

Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 21 gennaio 2026;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), reso nell'adunanza del 3 febbraio 2026;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni al decreto interministeriale del 19 febbraio 2009

1. Al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, recante «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2009, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 6, comma 2, le parole «dell'infermiere pediatrico» sono soppresse;

b) all'allegato, nel paragrafo recante la declaratoria della classe «L/SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o», il seguente periodo è soppresso «Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere pediatrico, i laureati sono professionisti sanitari cui competono le attribuzioni previste dal decreto ministeriale del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabi-



li dell'assistenza infermieristica pediatrica. Detta assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria. I laureati in infermieristica pediatrica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia; identificano i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formulano i relativi obiettivi; pianificano, conducono e valutano l'intervento assistenziale, infermieristico, pediatrico; partecipano ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia che della comunità, alla cura di individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a diciotto anni, affetti da malattie acute e croniche, alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; si avvalgono, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle loro funzioni; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.»;

c) alla tabella denominata Attività formative indispensabili la sezione «Scienze infermieristiche pediatriche» è soppressa.

Art. 2.

Norme transitorie

1. Le università assicurano la conclusione dei percorsi formativi degli studenti iscritti fino all'a.a. 2027/2028 ai corsi di laurea relativi alla professione sanitaria di infermiere pediatrico.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2026

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 487

26A02398

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 16 aprile 2026.

Modifiche all'articolo 33, comma 1, dell'allegato 25 al codice delle comunicazioni elettroniche.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL DIGITALE E LE TELECOMUNICAZIONI
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI
E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare gli art. 2 e 27 che istituiscono il Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e in particolare l'art. 23 concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 38;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che dispone all'art. 2 il cambio di denominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, che all'art. 4 istituisce il Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, e in particolare al comma 2 stabilisce che lo stesso è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, tra cui la Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023 con il quale a Patrizia Catenacci, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale di questo Ministero, è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (DGTEL-ISCTI) - Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, registrato dalla Corte dei conti il 2 febbraio 2024 al n. 217;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;



Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, recante «Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'art. 2, comma 3;

Considerato che l'art. 38, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha introdotto la modifica all'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.8-bis del codice delle comunicazioni elettroniche ai sensi della quale è consentita, sotto il regime di autorizzazione generale, l'installazione ed esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato;

Visto il decreto 4 marzo 2026 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della difesa, recante «Linee guida per l'installazione e l'esercizio di apparati concentratori in tecnologie Low Power Wide Area Network (LPWAN)», così come previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48;

Ravvisata pertanto, la necessità di dover conseguentemente procedere all'urgente adeguamento delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 1, dell'allegato 25 al codice recante disciplinare tecnico dei contributi per il primo conseguimento, la modifica e il rinnovo di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, in coerenza organica con quanto già dispone il successivo art. 34 del medesimo allegato;

Considerato che l'art. 220, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche prevede che «Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'autorità, delle disposizioni di cui al codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234), sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 33, comma 1, lettera c), dell'allegato 25 al codice, la parola «2.8)» è sostituita da «2.8-bis)».

L'art. 33, comma 1 di cui al capoverso precedente è modificato introducendo, dopo la lettera c), la seguente: «d) nelle ipotesi di cui all'art. 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis del codice: 1) a euro 100,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a quindici apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 200,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da sedici fino a quaranta apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 300,00 per

ogni dichiarazione di utilizzo da quarantuno fino a cento apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da centouno fino a trecento apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 500,00 con oltre trecento apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.».

Art. 2.

Le modifiche di cui all'art. 1 producono i loro effetti a far data dal 1° giugno 2026.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it

Roma, 16 aprile 2026

Il direttore generale: CATENACCI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 685

26A02292

DECRETO 17 aprile 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Princes società cooperativa a r.l.», in Offanengo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Princes società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al



31 gennaio 2025, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 591.157,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 1.075.374,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -612.771,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di contributi previdenziali;

Considerato che in data 2 febbraio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Princes società cooperativa a r.l.», con sede in Offanengo (CR) (codice fiscale 01585190190) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Mannocchi, nato a Roma il 20 aprile 1956 (codice fiscale MNNMSM56D20H501G), domiciliato in Milano (MI), via Larga n. 19.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A02205

DECRETO 17 aprile 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orizzonti società cooperativa sociale - Onlus», in Guidizzolo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il d.d. del 14 maggio 2024 n. 30/SAA/2024, con il quale la società cooperativa «Orizzonti società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Guidizzolo (MN), è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Emilio Gatto;

Vista la sentenza del 18 dicembre 2025 n. 106/2025 del Tribunale di Mantova, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Orizzonti società cooperativa sociale - Onlus»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza designa il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva



ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Ritenuto che, nel caso di specie, il dott. Emilio Gatto è idoneo rispetto ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore, dott. Emilio Gatto, nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Tenuto conto che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ritiene opportuno confermare il commissario in carica nella procedura di scioglimento, dott. Emilio Gatto, quale professionista incaricato anche del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Orizzonti società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Guidizzolo (MN) (codice fiscale n. 01944540200), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore il dott. Emilio Gatto, nato a Genova (GE) il 1° ottobre 1969 (codice fiscale GTT-MLE69R01D969V), ivi domiciliato in via Ippolito d'Aste n. 8/7, già commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa;

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A02206

DECRETO 20 aprile 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Clematis società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Martinsicuro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista le risultanze dell'ispezione straordinaria, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Clematis società cooperativa sociale a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di ispezione straordinaria, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 127.239,00, si riscontra una massa debitoria di euro 174.515,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 104.784,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di sette atti di precetto per mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR a *ex* soci dipendenti;

Considerato che in data 7 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Clematis società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Martinsicuro (TE) (codice fiscale n. 01798430672), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessio Napoletani, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 14 gennaio 1981, codice fiscale NPLLSS81A14H769G, domiciliato in Grottammare (AP), via Ischia Prima n. 245.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 aprile 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 23 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.I.T.I. società cooperativa in liquidazione», in Cavriago.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2019, n. 175/2019, con il quale la società cooperativa «C.I.T.I. società cooperativa in liquidazione», con sede in Cavriago (RE) (codice fiscale 01941730358), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Marco Voceri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che sin dall'accettazione dell'incarico il predetto commissario non ha fatto pervenire alcuna notizia aggiornata sulla procedura, peraltro omettendo di trasmettere la relazione iniziale, il verbale di audizione del l.r.p.t. della società e l'inventario, tutte le relazioni semestrali *ex art.* 205 l.f., corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato del conto corrente bancario, nonché lo stato passivo depositato in cancelleria e la sentenza di cui all'art. 202 l.f.;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0094007 del 15 maggio 2025, in applicazio-



ne dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Marco Voceri dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/90, il dott. Marco Voceri è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «C.I.T.I. società cooperativa in liquidazione», con sede in Cavriago (RE) (codice fiscale 01941730358).

2. In sostituzione del dott. Marco Voceri, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott.ssa Elena Lo Presti, nata a Parma (PR) il 1° settembre 1974 (codice fiscale LPRLNE74P41G337T), ivi domiciliata in Largo Bucciarelli Ducci n. 1A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2026

Il Ministro: Urso

26A02204

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 30 aprile 2026.

Giubileo 2025 - Intervento ID 234 «Rifacimento stazioni ferroviarie Roma-Lido» – Stralcio «Realizzazione deposito officina e binari di parcheggio rotabili presso la stazione di Lido Centro» (CUP C81J19000030001) – Deroga alle Norme tecniche di attuazione (art. 95) del vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale in materia di indice di edificabilità nell'ambito dei nodi di scambio. (Ordinanza n. 24/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI GOVERNO

PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;



al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come modificato ed integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con il quale, da ultimo, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Programma dettagliato);

Visti:

il Testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

la legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA);

la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 48 del 7 giugno 2016 con cui si dà atto del disegno definitivo degli elaborati prescrittivi del suddetto PRG;

il Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021;

lo statuto di Roma Capitale;

il regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione di consiglio comunale di Roma Capitale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale»;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che Commissario straordinario:

«a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021»;

Premesso che:

con delibera di giunta regionale n. 689 del 1° ottobre 2019, Astral S.p.a. è stata individuata quale soggetto attuatore per tutti i lavori non tecnologici di ammodernamento e potenziamento e quale soggetto che fornisce supporto alla competente Direzione regionale in materia di infrastrutture e mobilità per le funzioni di alta sorveglianza degli interventi tecnologici effettuati, tra gli altri, sulla linea ferroviaria «Roma – Lido di Ostia», oltretutto per l'acquisto e la gestione del materiale rotabile da destinare alla stessa;

con successiva delibera di giunta regionale n. 97 del 10 marzo 2020 la citata società è stata, inoltre, individuata quale soggetto attuatore degli interventi straordinari ed urgenti, necessari ad assicurare il regolare svolgimento del servizio della linea «Roma – Lido di Ostia» (oggi Metromare);

Astral S.p.a. riveste, in attuazione di quanto previsto con la deliberazione di giunta regionale n. 50 del 15 febbraio 2022, il ruolo di concessionario per la gestione dell'infrastruttura, costituita dalla linea e dalle relative pertinenze, oltretutto degli annessi impianti, delle attrezzature e dei macchinari ad essi funzionali, occupandosi dei controlli per la circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria in argomento;

la ferrovia «Roma-Lido di Ostia» effettua servizio tra i terminali di Porta S. Paolo e Cristoforo Colombo con 12 fermate intermedie. La linea è a doppio binario senza passaggi a livello, non è interconnessa con la rete nazionale e si estende per circa 29 km, attraversando zone residenziali in forte espansione e settori urbani caratterizzati da un'alta densità di uffici e servizi universitari, con un bacino di utenza potenziale numericamente elevato;

Premesso, altresì, che:

nel novero delle opere previste nel programma dettagliato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 è stato incluso, tra gli altri, l'intervento essenziale classificato con l'ID n. 234 «Rifacimento stazioni ferroviarie Roma-Lido», inizialmente progettato in due distinti stralci: 1) Riqualficazione stazione di Roma Ostia Antica (CUP: C87D23000060005) e 2) Riqualficazione stazione di Roma Porta San Paolo (CUP: C87D23000070005), per la cui attuazione è stato assegnato un finanziamento complessivo di 11.000.000,00 euro, a valere su risorse giubilari, rispetto al quale Regione Lazio svolge la funzione di Amministrazione proponente e Astral S.p.a. assume il ruolo di soggetto attuatore;



con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con il quale sono state approvate modifiche e integrazioni al Programma dettagliato, nell'ambito dell'intervento ID 234 in parola è stato aggiunto un terzo stralcio funzionale, «Realizzazione deposito officina e binari di parcheggio rotabili presso la stazione di Lido Centro» (CUP: C81J19000030001), da realizzarsi con una dotazione finanziaria pari a 58 mln di euro derivante da Fondi FSC 2021-2027, ripartita in 2 mln di euro nel 2026 e 56 mln di euro nelle annualità successive;

tra le opere da attuare per l'esecuzione dell'ulteriore stralcio di cui sopra, sono tra l'altro previste la rimozione della vecchia linea ferrata e la realizzazione di un nuovo impianto ferroviario, con fasci di binari di stazionamento elettrificati, destinato al ricovero dei rotabili (sia mezzi d'opera che treni passeggeri), dotato di banchine d'ispezione per l'accesso ai treni da parte del personale addetto alla manutenzione;

la realizzazione dello stralcio di intervento presso la stazione di Lido Centro riveste un'importanza strategica nello sviluppo della tratta ferroviaria in questione, considerato che, nell'ambito degli interventi giubilari attualmente in corso, è previsto l'acquisto, da parte di Cotral che gestisce il trasporto ferroviario sulla linea, di due locomotive diesel/elektriche («ID 240 - Acquisto 2 locomotive per recupero treni») per il recupero dei treni guasti e il soccorso dei viaggiatori in caso di blocco in linea, e che Astral non dispone, allo stato attuale, di adeguati spazi di parcheggio o ricovero per tali locomotori e per l'ulteriore materiale rotabile destinato al servizio viaggiatori del quale è prevista l'acquisizione;

Atteso che:

per quanto concerne l'inquadramento urbanistico dell'area interessata dal «Progetto per la realizzazione del nuovo deposito - Officina a servizio esclusivo della ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia», nel Piano regolatore generale (PRG) vigente del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, la stessa è censita al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 1095, Particelle n. 5, 8/p. 332 e 333, il cui perimetro di intervento ricade nelle seguenti componenti e classificazioni:

nell'elaborato prescrittivo «3 Sistemi e Regole 1:10.000», foglio 23 – ricade nella componente «Nodo di scambio» - Infrastrutture per la mobilità – del Sistema dei servizi e delle infrastrutture, disciplinata dagli articoli 89 e 95 delle NTA vigenti (fig. 1);



(fig. 1 - perimetro di intervento sugli elaborati di PRG vigente "3. Sistemi e Regole" scala 1:10.000)

nell'elaborato prescrittivo «4. Rete ecologica 1:10.000», foglio 23, non ricade in alcuna componente;

nell'elaborato gestionale «G8 Standard urbanistici 1:10.000» – foglio 23, non è classificata;

nell'elaborato gestionale «G1 Carta per la Qualità 1.10.000» – foglio 23, come aggiornato con deliberazione di A.C. n. 60 del 27 giugno 2024, non risulta censita;

l'area in questione è ricompresa in uno degli Ambiti di programmazione strategica di cui all'art. 64 delle NTA del PRG vigente, che costituiscono parti della città a cui il Piano attribuisce un ruolo strategico al fine di raggiungere determinati obiettivi, tra i quali «contribuire alla definizione ed al rafforzamento, secondo principi di mobilità sostenibile, di una rete di percorsi, con particolare riferimento al sistema su ferro, al sistema dei parcheggi, ai nodi di interscambio e intermodalità, alla ciclopedonalità ed alla percorribilità fluviale» (comma 2, lettera c);

nello specifico, l'area individuata è ricompresa nell'Ambito di programmazione strategica «Tevere» di cui all'elaborato indicativo I4, all'interno del quale è definita quale «Ambito di intervento di interesse pubblico»;



con riferimento ai vincoli e alle prescrizioni di tutela dei beni paesaggistici di cui al decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nel Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2, l'area è così individuata:

Tavola A – Sistemi e ambiti del paesaggio

Sistema del paesaggio insediativo: Paesaggio degli insediamenti in evoluzione;

Tavola B – Beni paesaggistici

Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico: lettera *c)* e *d)* beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche;

Tavola C – Beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR

Beni del patrimonio naturale: Schema del piano dei parchi (areali);

Tavola D – Recepimento delle proposte comunali di modifica dei PTP accolte, parzialmente accolte e prescrizioni: Accolta – parzialmente accolta, con prescrizione (058091_P779);

Atteso, altresì, che:

il progetto si inquadra tra le iniziative intraprese da Astral volte al potenziamento e all'ammodernamento della rete ferroviaria regionale in parola, rifunzionalizzando lo spazio limitrofo alla stazione di Lido Centro che, attualmente, si presenta come uno spazio scarsamente funzionale e senza alcuna connotazione, svolgendo di fatto la sola funzione di «scalo» utilizzata per il deposito di forniture, di materiali per la manutenzione ferroviaria e il ricovero di mezzi di lavoro;

ai fini dell'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati in merito al progetto definitivo, il soggetto attuatore, con prot. n. 22403 del 2 agosto 2023, ha indetto la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e dell'art. 13 del decreto-legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, in forma semplificata e modalità asincrona come previsto all'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici coinvolti;

gli enti e le amministrazioni interessate hanno reso le proprie determinazioni di competenza, esprimendosi favorevolmente, in taluni casi fornendo prescrizioni o prevedendo condizioni, nonché formulando richieste di integrazioni istruttorie, successivamente riscontrate dal soggetto attuatore;

nell'ambito dei lavori della sopra richiamata Conferenza dei servizi il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale ha richiesto l'integrazione degli elaborati progettuali, da adeguare secondo quanto già espresso in sede di conferenza di servizi preliminare, con la redazione di due tavole in scala 1:1000 relative allo stato «*Ante Operam*» (stato di fatto: edificazione esistente, legittimità e tabelle su consistenze dei manufatti) e «*Post Operam*» (progetto: opere da realizzare per attività complementari, commerciali, ricettive e terziarie, parcheggi in elevazione, a raso e ipogei, verde) con tabelle parametri e il dimensionamento *standard*;

Rilevato che:

il «Progetto per la realizzazione del nuovo deposito - Officina a servizio esclusivo della ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia» interessa una superficie di 36.795,75 mq, articolata, in base alle funzioni al momento esistenti, in «Area piazzale tecnico (6.720,22 mq)», «Area binari e deposito (23.187,29 mq)» e in «Area in uso Cotral s.p.a.» (6.884,24 mq) da delocalizzare, ricompresa in una più ampia area individuata quale nodo di scambio;

all'interno del perimetro di intervento insistono allo stato di fatto n. 6 fabbricati aventi le seguenti destinazioni d'uso: casello ferroviario (1), manufatto parcheggio Cotral (2 e 3), deposito (4), servizi (5) e SSE - sottostazione elettrica (6), per una superficie coperta complessiva pari a 983,62 mq corrispondente, a una superficie utile lorda (SUL) complessiva di 1.011,76 mq, come meglio specificato in dettaglio nella seguente tabella (fig. 2), relativa alle consistenze *ante operam*:

DEMOLIZIONI				
IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	CONSISTENZA mq		DEMOLIZIONE
		SUL	superficie coperta	
fabbricato 1	casello ferroviario	56,28	28,14	Oggetto di demolizione
fabbricato 2	manufatto parcheggio Cotral	60,79	60,79	
fabbricato 3	manufatto parcheggio Cotral	180,46	180,46	
fabbricato 4	deposito	270	270	
fabbricato 5	servizi	16	16	
fabbricato 6	Sottostazione elettrica (SSE)	428,23	428,23	Fabbricato da mantenere
TOTALE		1011,76		
DI CUI OGGETTO DI DEMOLIZIONE:		583,53		

(fig. 2 – consistenze «ante operam» e demolizioni previste)



L'intervento, che ricade interamente su aree appartenenti al sedime ferroviario, comporta la demolizione dei fabbricati da 1 a 5, per una SUL totale pari a 583,53 mq, con esclusione del fabbricato della Sottostazione elettrica, e prevede altresì l'edificazione di nuovi volumi funzionali al potenziamento della linea, per la quale è in programma, nel prossimo periodo, un incremento di rotabili con conseguente necessità di individuare sia depositi per il ricovero che spazi e impianti per la manutenzione dei mezzi stessi;

nello specifico, la proposta progettuale prevede la realizzazione di nuovi edifici con differente destinazione, in aggiunta all'edificio esistente della sottostazione elettrica non oggetto di demolizione (428,23 mq), come meglio precisata nella seguente tabella (fig. 3) relativa ai dati dimensionali *post-operam*:

CONSISTENZE POST-OPERAM			
AREA FUNZIONALE	IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	CONSISTENZA mq
			SUL
AREA PIAZZALE TECNICO 6720,22	fabbricato 6	locali tecnici	100
	fabbricato 7	SSE sottostazione elettrica	428,23
AREA BINARI E DEPOSITO 23187,29	fabbricato 4	deposito/manutenzione	5971,85
AREA USO COTRAL 6888,24	fabbricato 1	portineria	38,25
	fabbricato 2	uffici/servizi	1854,28
	fabbricato 3	soffiatura e tornio in fossa	2101,42
	fabbricato 5	cabina BT/MT	82,5

(fig. 3 – consistenze "post-operam")

L'area di intervento è ripartita nei due ambiti di seguito descritti:

l'area del Piazzale tecnico (PT), di superficie pari a 6720,22 mq, dove permane l'edificio esistente della sottostazione elettrica SSE (7), non oggetto di demolizione (428,23 mq) e dove è realizzato il Locale tecnico, pari a 100 mq di superficie coperta;

l'area di concentrazione dei manufatti (CM), composta da area binari e deposito (23.187,29 mq) e area a uso Cotral (6.888,24), di superficie totale pari a 30.075,53 mq, dove vengono realizzati gli edifici individuati da 1 a 5 aventi la seguente superficie utile lorda (SUL): 1) fabbricato portineria 38,25 mq; 2) fabbricato uffici/servizi 1854,28; 3) fabbricato soffiatura e tornio in fossa 2.101,42 mq; 4) fabbricato manutenzione 5.971,85 mq; 5) cabina MT/BT 82,50 mq;

L'intervento in questione, prevedendo demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, caratteristica planivolumetrica e tipologica, nonché la realizzazione di nuovi fabbricati, comporta un incremento della Superficie utile lorda (SUL) rientrando, pertanto, nella categoria della nuova costruzione (NC), ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dell'art. 9, comma 6 delle NTA del PRG vigente;

nello specifico, ad esclusione dei volumi dei fabbricati tecnici (cabina BT/MT, locali tecnici e sottostazione elettrica di cui ai numeri 5, 6 e 7), la SUL totale di nuova realizzazione prevista dal progetto è pari a mq 9.965,80, dei quali mq 1.892,53 aventi peso insediativo riguardanti i fabbricati portineria (1) e uffici/servizi (2) e mq 8.073,27 per i fabbricati tecnici per soffiatura e tornio in fossa (3) e deposito/manutenzione (4), privi di peso insediativo;

Dato atto che:

l'area di intervento ricade nella componente «Nodo di scambio» - Infrastrutture per la mobilità – del Sistema dei servizi e delle infrastrutture, disciplinata dagli articoli 89 e 95 delle NTA vigenti;

ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 delle NTA, «Le aree per le infrastrutture della mobilità sono quelle riservate alla costruzione, all'adeguamento e all'esercizio delle reti e delle infrastrutture per la circolazione e la sosta dei veicoli motorizzati, i percorsi riservati per pedoni e cicli, le sedi e gli impianti per mezzi di trasporto in sede propria, esistenti e previsti...»;

in particolare, il citato art 95. delle NTA al PRG di Roma Capitale, rubricato «Aree per i nodi di scambio», dispone:

al comma 2: «L'attuazione di queste aree avviene mediante strumento urbanistico esecutivo, Programma integrato o intervento diretto di iniziativa pubblica, estesi all'intera area del nodo. Tali strumenti sono finalizzati a verificare le esigenze qualitative e quantitative dei contenuti funzionali, a dimensionare gli spazi per i parcheggi di scambio, gli stalli per gli attestamenti o le fermate dei mezzi pubblici di superficie di adduzione al nodo, gli eventuali servizi dedicati (stazioni autolinee, depositi, officine, sedi amministrative di servizio al trasporto pubblico), gli spazi per i taxi, il *kiss and ride* e per il ricovero delle biciclette; dovranno inoltre prevedere la minimizzazione dei percorsi pedonali di collegamento fra i diversi modi di trasporto nonché la realizzazione delle attrezzature complementari volte a migliorare il comfort, la sicurezza e la qualità dello scambio»;



al comma 3: «[...] L'indice di edificabilità territoriale per le attrezzature complementari è fissato in 0,10 mq/mq. per i nodi di livello urbano e di 0,15 mq/mq. per i nodi di livello metropolitano [...]»;

Considerato che:

la realizzazione dell'intervento richiede, per comprovate esigenze tecnico-funzionali connesse alla configurazione dell'opera e all'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria ai flussi di mobilità indotta dal tessuto urbano, un incremento della Superficie utile lorda (SUL) rispetto a quanto previsto dalle Norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico di Roma Capitale, che all'art. 95, comma 3 fissano l'indice di edificabilità in 0,15 mq/mq. per i nodi di livello metropolitano, quale risulta essere quello dell'area in esame;

l'intervento di che trattasi è finalizzato alla realizzazione di un'opera avente rilevante interesse pubblico, in quanto a servizio della linea ferroviaria Roma – Lido di Ostia, ritenuta strategica per la mobilità nel quadrante urbano di riferimento;

Considerato, altresì, che:

Astral S.p.a., con propria nota prot. n. 286/DIF/U del 20 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/2389 della struttura commissariale, ha rappresentato lo stato della Conferenza di servizi decisoria e le successive interlocuzioni intercorse con gli uffici del Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale, volte a definire congiuntamente gli aspetti relativi all'inquadramento della tipologia di intervento in progettazione, ritenuto strategico per il potenziamento e l'efficientamento del servizio ferroviario;

con la nota citata, il soggetto attuatore dell'intervento ha richiesto l'adozione di un'ordinanza che autorizzi una deroga procedurale alle norme urbanistiche di cui all'art. 95 della NTA, volta ad autorizzare l'incremento di SUL necessario a garantire la tempestiva realizzazione dell'opera pubblica in argomento;

la suddetta previsione non assume carattere generale né innovativo dell'assetto urbanistico vigente, ma si configura quale misura eccezionale, limitata e strettamente connessa alla realizzazione dello stralcio di intervento relativo alla realizzazione del deposito-officina e dei binari di parcheggio dei rotabili presso la stazione di Lido Centro, integrando una deroga puntuale alle Norme tecniche di attuazione al PRG, circoscritta al caso concreto;

l'incremento della SUL previsto non incide sulla destinazione urbanistica dell'area, né comporta variante grafica sugli elaborati di PRG vigente, in quanto le destinazioni d'uso della proposta progettuale sono compatibili con la componente Nodo di scambio come disciplinata ai sensi del comma 2 dell'art. 95 delle NTA;

l'intervento *de quo* rientra tra le opere essenziali incluse nel Programma dettagliato degli interventi giubilari approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, del quale il Commissario straordinario è chiamato a garantire la concreta ed efficace attuazione prov-

vedendo, se del caso, ad agire anche a mezzo ordinanza in deroga alle vigenti disposizioni al fine di assicurare la realizzazione degli interventi in esso ricompresi;

Ritenuto necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all'intervento in oggetto, l'incremento della superficie utile lorda (SUL) in deroga alle disposizioni di cui all'art. 95 comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'assemblea capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, in deroga a quanto disposto dal testo unico enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dalla legge Regione Lazio n. 19/2022;

Per quanto sopra premesso e considerato;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga all'art. 42, comma 2, lettera *b*) del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000):

1. di autorizzare, ai fini della realizzazione dell'intervento ricompreso nel Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, ID. n. 234 «Rifacimento stazioni ferroviarie Roma-Lido» – stralcio «Realizzazione deposito officina e binari di parcheggio rotabili presso la stazione di Lido Centro», la deroga alle previsioni di cui:


all'art. 95, comma 2, delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale, nella parte in cui subordinano l'attuazione degli interventi alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, programma integrato ovvero intervento diretto di iniziativa pubblica esteso all'intero ambito, consentendo la realizzazione dell'intervento anche in assenza dei suddetti strumenti attuativi;

alle previsioni di cui all'art. 95, comma 3, delle Norme tecniche di attuazione del PRG, nella parte in cui fissano l'indice di edificabilità territoriale nella misura massima di 0,15 mq/mq per i nodi di livello metropolitano, consentendo un incremento della superficie utile lorda (SUL) nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento, come risultanti dalle tabelle relative alle consistenze «*post-operam*» risultanti dagli elaborati di progetto;

2. la pubblicazione della presente ordinanza, sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

3. La trasmissione del presente provvedimento all'amministrazione proponente e al soggetto attuatore, per i successivi adempimenti di competenza.

4. Di dare mandato al Dipartimento di Roma Capitale, competente *ratione materiae*, di recepire e adottare i conseguenti adempimenti ai fini dell'espressione del parere di competenza.



5. La trasmissione del presente provvedimento alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana,

ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 30 aprile 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

26A02293

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 aprile 2026.

Inserimento del medicinale Belinostat nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule T periferico (PTCL) recidivato/refrattario. (Determina n. 491/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei



medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale «Belinostat» per il trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule T periferico (PTCL) recidivato/refrattario;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione dell'8, 9, 10, 11 e 12 luglio 2024 - stralcio verbale n. 6, di considerare l'inserimento del suddetto farmaco nell'elenco di cui alla legge n. 648/1996 a fronte dell'istituzione di un registro di monitoraggio AIFA e dell'avvio di una procedura di negoziazione con l'azienda farmaceutica titolare del medicinale Belinostat;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 23 ottobre 2024, n. 53;

Rilevato, tuttavia, che la CSE dell'AIFA nella riunione straordinaria del 2 luglio 2025 - stralcio verbale n. 24 - all'esito della procedura di negoziazione del prezzo con l'azienda farmaceutica titolare del medicinale «Belinostat», ha disposto di non autorizzare l'inserimento del predetto farmaco nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, in considerazione della mancata definizione del vantaggio in termini terapeutici dell'accesso anticipato al medicinale e delle rilevanti differenze di prezzo rispetto ad altri farmaci autorizzati;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione di AIFA del 17 settembre 2025, n. 60, di presa d'atto del suddetto parere non favorevole espresso dalla CSE;

Tenuto conto che la CSE dell'AIFA nella riunione del 19, 20, 21, 22 e 23 gennaio 2026, all'esito della disamina delle controdeduzioni avanzate dall'azienda farmaceutica titolare del medicinale Belinostat, ha espresso parere positivo sulla relativa negoziazione;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 25 febbraio 2026, n. 14;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Belinostat» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule T periferico (PTCL) recidivato/refrattario;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale Belinostat è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di pazienti adulti

con linfoma a cellule T periferico (PTCL) recidivato/refrattario, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO 1

Denominazione: BELINOSTAT.

Indicazione terapeutica: trattamento del linfoma a cellule T periferico (PTCL) recidivato/refrattario.

Criteri di inclusione:

pazienti di età ≥ 18 anni;

diagnosi di linfoma a cellule T periferico confermato istologicamente recidivante o refrattario, con un sito misurabile della malattia dopo almeno un precedente trattamento sistemico.

Criteri di esclusione:

pazienti con linfoma cutaneo a cellule T (CTCL);

pazienti con leucemia prolinfocitica, leucemia linfocitica granulosa a grandi cellule T;

pazienti candidabili a brentuximab vedotin.

NB: L'eventuale esclusione basata sulla funzionalità degli organi (cuore, reni, fegato) verrà valutata dal medico sulla base dei parametri segni di coinvolgimento da malattia e/o da altra causa.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico:

schema posologico:

Belinostat è somministrato con un'infusione della durata di 30 minuti alla dose di 1.000 mg/m².

Il farmaco è somministrato una volta al giorno per 5 giorni consecutivi all'inizio di ogni ciclo. Un ciclo è di ventuno giorni.

Durata del trattamento: i cicli di ventuno giorni sono ripetuti fino alla progressione della malattia o all'occorrenza di tossicità inaccettabile.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.


Parametri per il monitoraggio clinico:

baseline:

es. emocromocitometrico, azotemia, glicemia, creatinemia, uricemia, sodio, potassio, cloro, calcio, fosforo, bilirubina tot e frazionata, GOT, GPT, gammaGT, fosfatasi alcalina, LDH, Proteine totali con elettroforesi. Es. completo delle urine;

solo prima del 1° ciclo: sierologie per HBV (eventuale profassi), HCV e HIV;

EBV DNA se malattia EBV correlata ad ogni ciclo.



in corso di terapia:

subito prima di ogni ciclo: es. emocromocitometrico, azotemia, glicemia, creatinemia, uricemia, sodio, potassio, cloro, bilirubina tot e frazionata, GOT, GPT, gammaGT, fosfatasi alcalina, LDH. Es. completo delle urine;

durante la somministrazione della terapia: giorno 3 e 5: emocromo e funzione epato-renale per monitoraggio TLS (*Tumour Lysis Syndrome*) nei pazienti ad alto rischio o se clinicamente indicato.

dopo i cinque giorni di terapia:

ai primi 2 cicli: emocromo, funzione epato-renale settimanale per valutare l'uso di G-CSF, la necessità di trasfusioni e la tolleranza alla terapia;

ai cicli successivi: in assenza di alterazioni agli esami, stabilire la necessità di G-CSF e sulla base delle condizioni cliniche, ridurre o non eseguire controlli intermedi;

per i pazienti citopenici, sintomatici con PS scaduto: incrementare i controlli a 2-3 volte la settimana in base alla clinica.

rivalutazioni di malattia:

prima del 3° ciclo: TAC e PET;

se la risposta parziale, rivalutare dopo altri 2-3 cicli (o prima dell'eventuale consolidamento trapiantologico ove indicato);

una volta ottenuta la risposta completa metabolica (PET negativa): monitorare con TAC o ecografia in base al paziente e al programma/obiettivo terapeutico del paziente.

26A02377

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clodronato disodico e lidocaina cloridrato monoidrato, «Clodronato Disodico Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 226/2026 del 23 aprile 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/426.

Cambio nome: N1B/2026/273.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Teva B.V., con sede legale in Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Olanda.

Medicinale: CLODRONATO DISODICO TEVA.

044629018 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%» 6 fiale in vetro;

044629020 - «200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%» 3 fiale in vetro,

alla società Pharmacare s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale via Marghera n. 29 - 20149 Milano, codice fiscale 12363980157.

Con variazione della denominazione del medicinale in CLODRONATO DISODICO PHARMACARE.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02208

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin»

Estratto determina IP n. 252 del 23 aprile 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875 mg/125 mg *comprimidos recubiertos con película* 30 *comprimidos* dalla Spagna con numero di autorizzazione 59515 C.N. 697876-4, intestato alla società Glaxosmithkline, SA PTM C/ Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) e prodotto da Glaxo Wellcome Production Rue De La Peyrenière 53100 Mayenne Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: SM Pharma s.r.l. con sede legale in via Santa Maria Segreta n. 6 - 20123 Milano (MI).

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL/PA-AL.

Codice A.I.C. n.: 050326026 (in base 10) 1HZUJB (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato corrispondente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato corrispondente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti: nucleo della compressa: magnesio stearato, carbossimetilamido sodico tipo A (derivato dall'amido di patata), silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina.

Rivestimento della compressa: titanio diossido (E171), ipromellosa, macrogol (4000, 6000) e dimeticone.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL/PA-AL.

Codice A.I.C. n.: 050326026.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL/PA-AL.

Codice A.I.C. n.: 050326026.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02215**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore».***Estratto determina IP n. 253 del 23 aprile 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN JUNIOR FIEBER - und schmerzsaft orange 40 mg/ml suspension zum einnehmen - 1 flacone da 100 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 76553.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland GmbH Darwinstraße 2 - 4 69115 Heidelberg Baden-Württemberg Germania e prodotto da RB NL Brands B.V. Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone in PET da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n.: 038956090 (in base 10) 154V1U (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 40 mg;

eccipienti: polisorbato 80, glicerolo, sciroppo di maltitolo, sacarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico monoidrato, aroma arancia (contenente amido di frumento), bromuro di domifene, acqua depurata.

Riportare al paragrafo 5 «Come conservare Nurofen Febbre e Dolore» del foglio illustrativo e sulle etichette in luogo di «Non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore a 30 °C»:

Non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Columbus Pharma s.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 20032 - Corzano (MI);

De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone in PET da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n.: 038956090.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone in PET da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n.: 038956090.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02216**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ornibel».***Estratto determina IP n. 254 del 23 aprile 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ORNIBEL 0,120 mg/0,015 mg per 24 UUR, Hulpimiddel Voor Vaginaal Gebruik 3 U.P. dai Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG 118994, intestato alla società Medical Valley Invest AB Brädgårdsvägen 28 236 32 Höllviken (Svezia) e prodotto da Laboratorios León Farma, S.A. Calle La Vallina S/N. Polígono Industrial Navatejera, 24193 - Villalquillambre, León Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).



Confezione A.I.C.:

ORNIBEL «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina PET/AL/LDPE - A.I.C. n. 052958016 (in base 10) 1LJ4U0 (in base 32);

Forma farmaceutica: dispositivo vaginal

Principio attivo: 8,25 mg di etonogestrel e 2,60 mg di etinilestradiolo

Eccipienti: copolimero di etilene vinilacetato, 28% vinilacetato, e poliuretano (un tipo di plastica che non si scioglie nel corpo).

Officine di confezionamento secondario

PRICETAG AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160, Samarate, 21017, Italia.

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione A.I.C.:

ORNIBEL «0,12 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina PET/AL/LDPE - Codice A.I.C. n. 052958016;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

ORNIBEL «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina PET/AL/LDPE;

Codice A.I.C. n. 052958016

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02217

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilla».*Estratto determina IP n. 255 del 23 aprile 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIBILLA 2 mg/0,03 mg 126 FILMTABLETTEN dalla Germania con numero di autorizzazione 84746.00.00, intestato alla società Gedeon

Richter PLC. Gyömroi ÚT 19-21. 1103 Budapest (Ungheria) e prodotto da Gedeon Richter PLC. Gyömroi ÚT 19-21 1103 Budapest Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione e A.I.C.:

SIBILLA «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - codice A.I.C. n. 046114031 (in base 10) 1CZ97H (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene

Principio attivo: 2 mg di dienogest e 0,03 mg di etinilestradiolo

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato

Amido di mais

Ipromellosa

Talco

Potassio poliacrilato

Magnesio stearato

Rivestimento:

Alcool polivinilico

Titanio diossido (E171)

Macrogol 3350

Talco

Officine di confezionamento secondario

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleario di Settala (MI).

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto CA1, 80035 - Nola (NA).

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione e A.I.C.

SIBILLA «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - codice A.I.C. n. 046114031;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura


Confezione e A.I.C.:

SIBILLA «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - codice A.I.C. n. 046114031

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.



*Farmacovigilanza e gestione
delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02218

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ornibel».

Estratto determina IP n. 256 del 23 aprile 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ORNIBEL 0,120 mg/0,015 mg per 24 UUR, Hulpmiddel Voor vaginaal gebruik 3 U.P. dai Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG 118994, intestato alla società Medical Valley Invest AB Brädgårdsvägen 28 236 32 Höllviken (Svezia) e prodotto da Laboratorios León Farma, S.A. Calle La Vallina S/N. Polígono Industrial Navatejera, 24193-Villaquilambre, León Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione e A.I.C.

ORNIBEL «0,12 mg/ 0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/AL/LDPE - codice A.I.C. n. 052958028 (in base 10) 1LJ4UD (in base 32);

Forma farmaceutica: dispositivo vaginal.

Principio attivo: 8,25 mg di etonogestrel e 2,60 mg di etinilestradiolo.

Eccipienti: copolimero di etilene vinilacetato, 28% vinilacetato, e poliuretano (un tipo di plastica che non si scioglie nel corpo).

Officine di confezionamento secondario

PRICETAG AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160 - Samarate 21017 - Italia.

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione e A.I.C.

ORNIBEL «0,12 mg/ 0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 3.

Dispositivi in bustine PET/AL/LDPE

Codice A.I.C. n. 052958028.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione e A.I.C.:

ORNIBEL «0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/AL/LDPE - codice A.I.C. n. 052958028;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regola-

mento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02219

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ciprofloxacina, «Basemar».

Estratto determina AAM/PPA n. 251/2026 del 30 aprile 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/402.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ares Farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Giovanni Porzio - snc Centro direzionale - Isola A7/B int. 12 - 80143 Napoli, codice fiscale 1046851212.

Medicinale: BASEMAR:

A.I.C. n. 037321015 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister;

A.I.C. n. 037321027 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister;

A.I.C. n. 037321039 - «750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister;

alla società N.I. Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via dei Gracchi, 29/B - 00192 Roma, codice fiscale 16789531007.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02255



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di flunisolide, «Asmaflu».

Estratto determina AAM/PPA n. 252/2026 del 30 aprile 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/395: è autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 26, 84083 Castel San Giorgio, Salerno, codice fiscale 03696500655:

medicinale: ASMAFLU;

034494017 - «0,1% soluzione da nebulizzare» - flacone 30 ml;

034494029 - «bambini soluzione da nebulizzare» - 15 contenitori monodose 2 ml;

034494031 - «adulti soluzione da nebulizzare» - 15 contenitori monodose 2 ml;

alla società Dymalife Pharmaceutical S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Bagnulo 95, 80063 - Piano di Sorrento - Napoli, codice fiscale 08456641219.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02256

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vardenafil, «Vardenafil Aristo Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 253/2026 del 30 aprile 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/21.

Cambio nome: C1B/2026/196.

Numero procedura europea: ES/H/0433/IB/018/G: è autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Aristo Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino, Germania:

medicinale: VARDENAFIL ARISTO PHARMA;

confezioni A.I.C. numeri:

045765017 - «10 mg compresse orodispersibili» - 1 compressa in blister Opa/Al/Pvc;

045765029 - «10 mg compresse orodispersibili» - 2 compresse in blister Opa/Al/Pvc;

045765031 - «10 mg compresse orodispersibili» - 4 compresse in blister Opa/Al/Pvc;

045765043 - «10 mg compresse orodispersibili» - 8 compresse in blister Opa/Al/Pvc;

045765056 - «10 mg compresse orodispersibili» - 1 compressa in blister Pvc/Pe-Evoh.Pe/Pctfe;

045765068 - «10 mg compresse orodispersibili» - 2 compresse in blister Pvc/Pe-Evoh.Pe/Pctfe;

045765070 - «10 mg compresse orodispersibili» - 4 compresse in blister Pvc/Pe-Evoh.Pe/Pctfe;

045765082 - «10 mg compresse orodispersibili» - 8 compresse in blister Pvc/Pe-Evoh.Pe/Pctfe;

alla società Farmitalia Industria chimico farmaceutica S.r.l., codice fiscale 03115090874, con sede legale e domicilio fiscale in via Pinciana, 25, 00198, Roma, Italia

con variazione della denominazione del medicinale in: VADERIC.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02257

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe e simvastatina, «Amisitela».

Estratto determina AAM/PPA n. 254/2026 del 30 aprile 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/166.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Elleva Pharma S.r.l., codice fiscale 07894201214, con sede legale e domicilio fiscale in via San Francesco n. 5-7 - 80034 - Marigliano (NA) - Italia.

Medicinale: AMISITELA.

Confezioni A.I.C. n.:

046223018 - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

046223020 - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

046223032 - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

alla società Eberlife Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 09675161211, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Porzio, SNC - 80143 - Napoli - Italia.

Stampati


Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02258



Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «Trova Norme Farmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, n. 37 provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 566/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APREMILAST ACCORD;

2) DET PRES 567/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Negoziazione di medicinali ai fini dell'inserimento nell'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996, decreto ministeriale 2 agosto 2019» del medicinale BELEODAQ;

3) DET PRES 568/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BRIVARACETAM EG;

4) DET PRES 569/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BRUFEN;

5) DET PRES 570/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale GOBIVAZ;

6) DET PRES 571/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LACIPIL;

7) DET PRES 572/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LISINOPRIL GRINDEKS;

8) DET PRES 573/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LOBIVON;

9) DET PRES 574/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LUMIGAN;

10) DET PRES 575/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MYLATABI;

11) DET PRES 576/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NILEMDO;

12) DET PRES 577/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PULSINA;

13) DET PRES 578/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SITAGLIPTIN E METFORMINA AUROBINDO;

14) DET PRES 579/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SUMANET;

15) DET PRES 580/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TABOXEA;

16) DET PRES 581/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ZETAMICIN;

17) DET PRES 582/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano AKANTIOR;

18) DET PRES 583/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AMBISOME;

19) DET PRES 584/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APIXABAN ALTER;

20) DET PRES 585/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BRILEPS;

21) DET PRES 586/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CIFOLBAN;

22) DET PRES 587/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CLEXANE;

23) DET PRES 588/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale COVERLAM;

24) DET PRES 589/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DAPAROX;

25) DET PRES 590/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FERLIXIT;

26) DET PRES 591/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FLUOROURACILE TEVA;

27) DET PRES 592/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LYRICA;

28) DET PRES 593/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MIDAZOLAM AGUETTANT;

29) DET PRES 594/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MODALINA;

30) DET PRES 595/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OKI;

31) DET PRES 596/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale YUVANCI;

32) DET PRES 597/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NORITREN;

33) DET PRES 598/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PERAMPANEL TEVA ;

34) DET PRES 599/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale SIVEXTRO;


35) DET PRES 600/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VIL-DAGLIPTIN OLPHA;

36) DET PRES 601/2026 del 30 aprile 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ZOLOFT;

37) DET PRES 602/2026 del 4 maggio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale CLOPIDOGREL E ACIDO ACETILSALICILICO VIATRIS.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A02341



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Comunicato relativo all'adozione del progetto di variante relativo alle mappe di pericolosità del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021-2027 del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.

In attuazione dell'art. 1 e dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990, si rende noto che, con delibera n. 62 del 28 aprile 2026 la Conferenza istituzionale permanente, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha adottato il progetto di variante alle mappe della pericolosità da alluvione sul reticolo principale del vigente Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021-2027 (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2022.

Contestualmente è stato disposto lo stralcio della porzione di territorio ligure del bacino del fiume Magra, compresa tra il torrente Bettigna e il torrente Parmignola, nei Comuni di Ameglia, Luni, Castelnuovo Magra e Sarzana (SP).

Ai sensi dell'art.3 della delibera, in conformità ai principi dell'azione ambientale, ed in particolare a quelli di precauzione e di prevenzione di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006, nelle more dell'adozione definitiva della variante in oggetto, nei procedimenti di pianificazione e di programmazione, nonché in quelli di valutazione e autorizzazione delle iniziative urbanistiche ed edilizie sul territorio distrettuale, l'Autorità fornirà contestualmente il quadro conoscitivo e le mappe vigenti e quelle oggetto del nuovo progetto di variante. Il progetto di variante alle mappe della pericolosità da alluvione sul reticolo principale del vigente PGRA, di cui alla delibera CIP n. 62 del 28 aprile 2026, e i relativi strati informativi possono essere visionati sul sito dell'Autorità, nella sezione dedicata al PGRA alla pagina https://www.appenninosettentrionale.it/it/?page_id=2910

Ai fini della massima partecipazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 66 del decreto legislativo n. 152/2006, il progetto di variante e la relativa delibera rimarranno disponibili per la consultazione pubblica per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Durante tale periodo, chiunque abbia interesse può acquisire informazioni e presentare osservazioni e contributi in forma scritta con le seguenti modalità:

a mezzo posta ordinaria, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, via dei Servi n. 15 - 50122 - Firenze;

per posta elettronica certificata: protocollo@pec.appenninosettentrionale.it

per posta elettronica: info@appenninosettentrionale.it

Dell'adozione del progetto di variante alle mappe della pericolosità da alluvione sul reticolo principale del vigente Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è data notizia anche mediante la pubblicazione del presente avviso nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

26A02259

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*


In data 28 aprile 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Kirill Ignatov, Console generale della Federazione Russa in Genova.

26A02260


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-108) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 5 1 2 *

€ 1,00

